

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(52)

## INDICE

| RESOCONTI:  |    | Pag. | Pag.   |    |
|---|----|------|--|----|
|   |    |      | LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°) . . . . .  | 42 |
| GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ<br>PARLAMENTARI . . . . .                | 23 |      | AGRICOLTURA (9°) . . . . .   | 43 |
| RIUNITE ( <i>Giustizia-2<sup>a</sup> e Industria-10<sup>a</sup></i> ) . . . . . | 24 |      | LAVORO (11°) . . . . .   | 49 |
| AFFARI COSTITUZIONALI (1°) . . . . .  | 28 |      | IGIENE E SANITÀ (12°) . . . . .  | 53 |
| — <i>Sottocommissione pareri</i> . . . . .                                      | 60 |      | COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI<br>REGIONALI . . . . .                                     | 58 |
| DIFESA (4°) . . . . .   | 30 |      | COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO<br>GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO-<br>TELEVISIVI |    |
| FINANZE E TESORO (6°) . . . . .   | 33 |      | — <i>Sottocommissione per l'accesso</i> . . . . .  | 61 |
| ISTRUZIONE (7°) . . . . .   | 40 |      |  |    |

| CONVOCAZIONI:   |    | Pag. | Pag.  |    |
|---|----|------|---|----|
| — Riunite ( <i>Giustizia-2<sup>a</sup> e Industria-10<sup>a</sup></i> ) . . . . . | 62 |      | — <i>Commissione parlamentare d'inchiesta<br/>sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli<br/>dei trattamenti retributivi e normativi</i> . . . . . | 62 |
| — Bilancio (5°) . . . . .   | 62 |      |   |    |



**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITA PARLAMENTARI**

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1977

*Presidenza del Presidente*  
VENANZI

*La seduta ha inizio alle ore 12,40.*

**SUI LAVORI DELLA GIUNTA**

Il presidente Venanzi comunica che il Presidente del Senato, con lettera datata 17 gennaio 1977, ha invitato i Presidenti delle Commissioni e delle Giunte a programmare l'attività di queste tenendo conto del calendario dei lavori dell'Assemblea, in modo che le sedute delle Commissioni e delle Giunte non coincidano e non interferiscano con le sedute di quest'ultima. Nella sua lettera, il Presidente del Senato — dopo aver osservato che le Commissioni e le Giunte meritano il più vivo elogio per la quantità e per la qualità del lavoro esplicato dall'inizio della legislatura, soprattutto in considerazione della notevole complessità dei problemi affrontati — afferma l'esigenza di concentrare i lavori nelle mattine dei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, nonché in quella del giovedì, sempre che non sia riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari.

La Giunta prende atto dell'invito contenuto nella citata lettera del Presidente del Senato.

**VERIFICA DEI POTERI**

1) Il Presidente ricorda la figura e l'opera del defunto senatore Francesco Fabbri e propone che, come di consueto, sia inviato, a nome della Giunta, un telegramma di condoglianze alla famiglia dello scomparso. La Giunta, all'unanimità, approva tale proposta.

Occorrendo quindi provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il

Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione del Veneto in seguito alla morte del senatore Francesco Fabbri, la Giunta, su conforme relazione del senatore Ricci, relatore per la predetta Regione, riscontra che il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui apparteneva il defunto senatore, è il candidato Arnaldo Colleselli.

2) Su conforme relazione del senatore De Giuseppe, relatore per la Regione Basilicata, la Giunta, all'unanimità, dichiara valida l'elezione del senatore Lionello Franco Romania, proclamato nella seduta del Senato del 2 dicembre 1976, in sostituzione del dimissionario senatore Domenico Paciello.

3) Su conforme relazione del senatore Coco, relatore per la Regione Sardegna, la Giunta dichiara, all'unanimità, valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella predetta Regione, e cioè: Abis, Deriu, Ferralasco, Giovannetti, Ligios, Melis, Pala e Pinna.

4) Su proposta del senatore Murmura, relatore per la Regione Lazio, la Giunta decide di rinviare ad altra seduta l'esame della situazione elettorale in detta Regione.

**AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE**

1) *Doc. IV, n. 22*, contro i senatori Nencioni, Pecorino e Manno per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista).

Il Presidente ricorda preliminarmente che l'autorizzazione a procedere costituisce il rinnovo di quella presentata al Senato nella precedente legislatura (cfr. *Doc. IV, n. 143*), della quale riassume brevemente l'iter procedurale. Sottolineata quindi la ristrettezza dei termini regolamentari entro i quali la Giunta deve riferire all'Assemblea, sottopone ai commissari vari quesiti di ordine giuridico-procedurale circa il modo migliore di organizzare i lavori della Giunta, anche ai fini della valutazione della documentazione

agli atti, la cui mole suggerisce che si seguano criteri di speditezza ed economicità di esame.

Dopo un ampio ed approfondito dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori Ricci, Maravalle, Benedetti, Guarino, De Giuseppe, Nencioni, Coco, Boldrini, De Carolis, Manente Comunale, Murmura ed il Presidente, la Giunta delibera all'unanimità di considerare acquisita agli atti la documentazione raccolta al riguardo dall'apposito comitato nominato dalla Giunta stessa nella passata legislatura. Incarica infine un comitato — composto dal presidente Venanzi, che lo presiede, e dai senatori De Giuseppe e Guarino — di esaminare e valutare la documentazione già acquisita nella passata legislatura, di acquisire eventualmente fotocopia di nuovi documenti presso la Camera dei deputati — dove sono depositati gli atti originali del processo — e di riferire alla Giunta al più presto possibile.

2) Data l'ora tarda, la Giunta rinvia ad altra seduta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere di cui ai *Doc. IV*, nn. 23, 24, 25 e 26.

#### CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta è convocata per mercoledì 2 febbraio 1977, alle ore 12,30, con all'ordine del giorno l'esame delle domande di autorizzazione a procedere di cui ai *Doc. IV*, nn. 23, 24, 25 e 26, nonché la verifica delle elezioni nella Regione Lazio.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

#### COMMISSIONI RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

10<sup>a</sup> (Industria)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1977

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Comm.ne*  
VIVIANI

*Intervengono il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Donat-Cattin e il*

*Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Erminero.*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

#### IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, per adeguarla all'attuale situazione del settore** » (412), d'iniziativa dei senatori Talamona ed altri;

« **Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti** » (430).

(Esame e rinvio).

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio 1977.

Il senatore Talamona sottolinea che, nelle more di un'organica riforma del settore assicurativo, è necessario apportare alla legge n. 990 del 1969 alcune modificazioni ormai indispensabili, ribadendo anzitutto l'esigenza che quanto prima sia il CIP che le Commissioni parlamentari si vedano attribuita una funzione più incisiva nella fissazione delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria.

Ricordati quindi gli inconvenienti e i guasti prodotti dalla recente proliferazione delle compagnie assicuratrici, avverte che si rende ormai necessario prevedere controlli e verifiche tali da eliminare in futuro gli inconvenienti lamentati; in proposito, afferma che le disposizioni recate dal disegno di legge n. 430 in materia di liquidazione coatta delle imprese inefficienti lo trovano consenziente; aggiunge che nessuno può ormai discutere l'esigenza di un più efficiente servizio di vigilanza ministeriale sulle compagnie (appare anzi auspicabile che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato informi annualmente il Parlamento, con specifica relazione, sulla materia).

Soffermatosi poi sull'opportunità d'una norma che attribuisce al Ministro dell'industria la facoltà di proporre, alle aziende che si trovino in difficoltà gestionali, la presentazione di piani di risanamento contenenti le misure tecniche e finanziarie necessarie

a riportare un giusto equilibrio nelle gestioni, l'oratore precisa che l'entità massima dei caricamenti ammessi andrebbe fissata con legge, così contribuendo ad indicare i limiti entro i quali i costi aziendali debbono contenersi; in particolare — considerato che l'entità delle spese sostenute dalle compagnie per la liquidazione dei sinistri si aggira sul 10 per cento del premio complessivo — asserisce che il caricamento ammesso per tutte le altre spese aziendali non dovrebbe superare il limite del 20 per cento.

Il senatore Talamona passa quindi a trattare degli stanziamenti che le compagnie portano in bilancio quale corrispettivo dei capitali di copertura dei sinistri non liquidati e come ratei dei premi incassati ed afferenti all'esercizio, od agli esercizi, successivi; per la gestione di tali capitali — che vengono spesso riportati in bilancio con indicazioni inesatte, o almeno incerte, non si deve a suo avviso ulteriormente concedere spazio a speculazioni, nè tanto meno (limitatamente ai capitali di copertura derivanti dall'assicurazione obbligatoria) abbandonarne l'impiego all'arbitrio delle compagnie; propone pertanto che, alla fine d'ogni esercizio, le compagnie stesse depositino l'importo calcolato per il capitale di copertura in un conto fruttifero presso la Banca d'Italia, con facoltà di prelievo totale e parziale, al fine di destinarlo ad impieghi programmati dal CIPE; precisa che, per una maggiore trasparenza dell'attività assicurativa, i bilanci di gestione del servizio RCA vengano nettamente distinti da quelli di tutte le altre attività delle compagnie.

Auspicato quindi, nel settore, un più vivo spirito di socialità ed una maggiore sicurezza dell'utente, l'oratore conclude illustrando in dettaglio le proposte di modificazione che il Gruppo socialista intende proporre al disegno di legge n. 430; ove tali proposte venissero accolte, si dichiara certo che numerosi inconvenienti tra quelli che maggiormente turbano il settore potrebbero risultarne eliminati; nel contempo — sollevati gli organi ministeriali da gravose responsabilità, per molti versi oggi insostenibili — è d'avviso che l'azione delle imprese assicuratrici potrà meglio rispondere alla loro fun-

zione di gestire, per conto dello Stato, un servizio di preminente carattere sociale.

Il senatore Ferrucci dichiara che il giudizio del Gruppo comunista sul disegno di legge di conversione del decreto non può essere negativo considerati i molteplici contenuti innovatori presenti in esso. Rilevato che il fine primario, rappresentato da un adeguato funzionamento del settore assicurativo che garantisca la tutela dell'utenza, è perseguibile solo attraverso un corretto comportamento da parte delle compagnie — finora estremamente carente — e l'esercizio del necessario potere di controllo da parte del Governo, sottolinea l'opportunità di introdurre al più presto correttivi al fine di snellire le procedure ed evitare spazi di manovra per gli approfittatori.

Il Gruppo comunista, convinto della necessità che i problemi del settore, rilevante sia sotto il profilo del servizio che sotto quello degli investimenti, vadano affrontati con una vasta riforma strutturale, è tuttavia disponibile ad esaminare favorevolmente la miniriforma contenuta nel decreto-legge. Tale provvedimento va tuttavia profondamente emendato.

A questo riguardo l'oratore presenta una serie di emendamenti relativi ai primi otto articoli del decreto stesso.

Il senatore Ferrucci illustra quindi i seguenti ordini del giorno:

« La 2<sup>a</sup> e la 10<sup>a</sup> Commissione del Senato, riunite in seduta comune, impegnano il Governo

a tenere nel debito conto quanto peraltro già esposto nella relazione del disegno di legge 23 dicembre 1976, n. 857 relativamente alla volontà di andare dal prossimo anno ad una tariffa unica, ritenuta più consona alle esigenze degli utenti nonchè ad una maggiore economicità della gestione del servizio. Il coesistere, infatti, delle tre formule assicurative, ingenera una non poca confusione sia nella utenza che nella gestione e provoca una emigrazione di portafogli da una compagnia ad un'altra che crea disturbo profondo all'andamento del mercato ».

(0/430/1/2-10)

« Le Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> del Senato, riunite in seduta comune, impegnano il Governo: a prendere in considerazione la particolare situazione in cui si è venuta a trovare la gestione commissariale della Compagnia di assicurazione Columbia e della Centrale.

In particolare raccomandano che, in deroga all'articolo 12 del decreto in corso di esame, l'Istituto nazionale del fondo di garanzia delle vittime della strada anticipi entro 15 giorni dall'approvazione del decreto stesso al commissario liquidatore delle imprese Centrale e Columbia, poste in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1976, nn. 602 e 603, le somme necessarie a fronteggiare le spese iniziali occorrenti per le procedure iniziali di liquidazione.

Raccomandano altresì che per il personale già dipendente dalle imprese di cui sopra che alla data dell'entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora ricollocato, si applichino le stesse disposizioni di cui all'articolo 11, ancorchè non sia possibile procedere alla contemporanea assegnazione del portafoglio che non è nella disponibilità del commissario liquidatore in quanto altrimenti riversatosi sul mercato ».

(0/430/2/2-10)

« La 2<sup>a</sup> e la 10<sup>a</sup> Commissione del Senato, riunite in seduta comune

rilevata la necessità che gli incrementi delle riserve tecniche premi e sinistri siano destinati per una quota rilevante al finanziamento dell'edilizia economica popolare, sia sovvenzionata che convenzionata ed agevolata

vista la presentazione da parte del Governo dell'imminente disegno di legge recante norme per la realizzazione di un programma di edilizia economica popolare

impegnano il Governo ad introdurre nel disegno di legge sopra citato disposizioni di modifica dell'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato dall'articolo 12 della legge 24 dicembre

1969, n. 990, relative al portafoglio italiano delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in modo tale da consentire una ulteriore disponibilità di mezzi finanziari in aggiunta a quelli in via di stanziamento da parte del Governo per il finanziamento dei programmi di edilizia economica e popolare ».

(0/430/3/2-10)

Prende quindi la parola il senatore De Ponti, il quale ritiene che l'impostazione data dal relatore, a contenere l'esame entro i limiti tracciati dal decreto con eventuali ed improcrastinabili lievi modifiche rinviando ad altra occasione quelle più ampie, sia interamente da condividere, considerato anche che una prossima occasione potrebbe essere quella rappresentata dall'esame del disegno di legge n. 460 (« Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i dani »), già iscritto all'ordine del giorno delle Commissioni riunite. La stessa indagine conoscitiva sull'esercizio della RCA, già autorizzata dal Presidente del Senato e di cui auspica un urgente svolgimento, rappresenta senza dubbio un ulteriore utile occasione per l'approfondimento dei problemi del settore.

Il decreto, il cui disegno di conversione è attualmente all'esame delle Commissioni, si pone come necessario correttivo dell'applicazione, spesso scorretta, che è stata data alla legge n. 990 del 1969; come recenti episodi testimoniano è stata infatti la mancanza di qualità morale che ha spesso ingenerato gravi fenomeni speculativi.

Le direttrici lungo le quali vanno realisticamente ricercate le innovazioni indispensabili al sistema vigente — come ha esattamente osservato il relatore de' Cocci — sono sostanzialmente quattro: l'accentuazione del controllo governativo sulle imprese di assicurazione mediante la costituzione di nuovi strumenti operativi; l'orientamento degli investimenti delle imprese di assicurazione verso finalità di ordine sociale; l'accelerazione delle procedure della liquidazione dei danni; una più efficace protezione degli assicurati danneggiati e dei dipendenti in caso di disse-

sto delle imprese. L'oratore conclude dichiarando piena adesione al disegno di legge numero 430, riservandosi tuttavia la presentazione di emendamenti in sede di discussione dei singoli articoli.

Il senatore De Ponti illustra quindi i seguenti ordini del giorno:

« Le Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, riunite in seduta comune, impegnano il Governo ad intervenire presso l'Istituto nazionale assicurazioni e presso le Aziende designate ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969, numero 990, perchè le disposizioni dell'articolo 11 del decreto in corso di esame relative all'assunzione del personale dipendente dalle imprese in liquidazione siano applicate indipendentemente dal trasferimento del portafoglio, anche al personale dipendente dalle imprese che si trovano in liquidazione coatta amministrativa alla data di entrata in vigore della legge di conversione ».

(0/430/4/2-10)

« Le Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> del Senato, riunite in seduta comune, impegnano il Governo a prendere in considerazione la particolare situazione in cui si è venuta a trovare la gestione commissariale della Compagnia di Assicurazione Columbia e della Centrale ed in particolare ad intervenire presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" perchè il medesimo, in deroga all'articolo 12 del decreto in corso di esame, anticipi entro 15 giorni dall'approvazione del decreto stesso, al Commissario liquidatore delle predette imprese, poste in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1976 numeri 602 e 603 le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione ».

(0/430/5/2 - 10)

Il presidente Viviani dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore alle Commissioni riunite, senatore de' Cocci, concordando sulla necessità, espressa dai precedenti oratori, di procedere

quanto prima ad una ampia e radicale riforma dell'intero settore assicurativo — ricorda anzi, a questo riguardo, di avere presentato un apposito disegno di legge nella passata legislatura (atto Camera 4501) — ritiene tuttavia opportuno, in vista dell'anzidetta riforma, porre intanto mano alle modifiche della disciplina vigente che si impongono con carattere di maggiore urgenza.

Prende quindi atto con soddisfazione di tre fatti positivi: la presentazione da parte del Governo del decreto-legge in esame, nel quale, oltre ai temuti aumenti delle polizze, sono contenute alcune necessarie modifiche strutturali del sistema vigente; l'autorizzazione da parte del Presidente del Senato allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sui problemi assicurativi, cui auspica partecipi anche la Commissione industria della Camera; la presentazione da parte del Governo del disegno di legge n. 460 concernente « Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni ». Convinto che si debba resistere alla tentazione di oltrepassare i limiti tracciati dal decreto-legge in esame, esprime perplessità sull'opportunità di emendamenti eccessivamente innovativi.

Quanto agli ordini del giorno illustrati dai precedenti oratori si dichiara favorevole a ciascuno di essi.

Il ministro Donat-Cattin, concordando con le osservazioni svolte dal relatore, si sofferma nella disamina dei numerosi emendamenti presentati.

L'oratore si dichiara senz'altro favorevole ad una rigida selezione delle compagnie di assicurazione, trae anzi occasione per ricordare che durante il suo ministero non ne ha autorizzata alcuna. Stante l'attuale crescente svalutazione ritiene che sia consentito procedere ad una rivalutazione dei capitali minimi delle imprese, a ciò non ostando la prima direttiva comunitaria. Il ricorso al parere obbligatorio del CIP e delle Commissioni parlamentari competenti nella fissazione delle tariffe e delle condizioni di polizza, seppure in ipotesi particolari — auspicato in uno degli emendamenti presentati dal senatore Talamone — gli appare inve-

ce inutile, considerata l'esistenza del conto consortile previsto dalla legge n. 990 del 24 dicembre 1969. Lo strumento della liquidazione coatta amministrativa e quello della revoca non devono essere considerati con sospetto e, soprattutto, non debbono essere ritenuti fungibili con i piani di risanamento, giacchè diversa e parimenti indispensabile, nella fisiologia di un organismo sani, è la loro funzione. Si dichiara quindi contrario alla proposta eliminazione del conguaglio delle tariffe a fine anno e favorevole alla permanenza della Commissione tecnica. L'oratore osserva quindi che prevedere un eccessivo irrigidimento degli investimenti può riuscire dannoso allo stesso assicurato per il rischio di un aumento delle tariffe indotto da una diminuzione dei redditi.

Dopo aver sottolineato l'opportunità che le innovazioni a carattere urgente siano discusse in sede di esame del disegno di legge che recepisce la prima direttiva comunitaria e quelle procedurali in sede di esame del disegno di legge di radicale riforma del settore, il ministro Donat Cattin propone che, al fine di consentire un adeguato approfondimento dei numerosi emendamenti presentati, il seguito dell'esame sia rinviato.

Quanto agli ordini del giorno, dichiara di accogliere il primo di quelli illustrati dal senatore Ferrucci (0/430/1/2 - 10) e di accogliere come raccomandazione i restanti altri (compresi quelli illustrati dal senatore Del Ponte e cioè: 0/430/2/2 - 10, 0/430/4/2 - 10, 0/430/5/2 - 10) ad eccezione di quello del senatore Ferrucci, concernente l'impegno ad introdurre modifiche al disegno di legge recante norme per la realizzazione di un programma di edilizia economica e popolare (0/430/3/2 - 10), non potendosi pronunciare senza prima aver interpellato il Ministro competente. Per quest'ultimo ordine del giorno si riserva pertanto di esprimere il proprio parere nella seduta di domani. Il senatore Ferrucci concorda e l'ordine del giorno è pertanto accantonato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,40.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1977

*Presidenza del Presidente*  
GUI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Lettieri.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,45.*

### IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato** » (78), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed ed altri.

*(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976).*

*(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 6 ottobre 1976).*

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Il senatore Maffioletti, considerato che la materia all'esame si collega anche a problemi riguardanti le carriere delle magistrature amministrative e della Corte dei conti e rilevato che il Governo ha informato che intende presentare un proprio disegno di legge sul complesso di tale materia, propone che l'esame del disegno di legge venga differito, ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, del Regolamento.

Concorda il relatore De Matteis.

Anche il senatore Murrina si dichiara d'accordo, pur rilevando che i problemi in considerazione vanno risolti legislativamente e prima che la loro definizione sia in qualche modo anticipata da pronunce della Corte costituzionale.

Riepiloga i termini del dibattito il presidente Gui, osservando che la Presidenza della Commissione si terrà in contatto con il Governo in ordine alla preannunciata presentazione del progetto di legge.

La Commissione quindi decide di differire la discussione del disegno di legge ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, del Regolamento.

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1975, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per la organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile » (437).

(Rinvio dell'esame).

Assente, per gravi motivi di famiglia, il relatore Andò, l'esame del disegno di legge viene rinviato ad altra seduta.

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 876, concernente assistenza straordinaria in favore dei connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976 » (439).

(Esame).

Riferisce, in luogo del senatore Treu assente per impegni al Parlamento europeo, il presidente Gui, il quale rileva che le misure in esame fanno fronte agli oneri derivanti dalla assistenza straordinaria in favore dei connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976.

Si dichiara d'accordo sul provvedimento il senatore De Matteis, pur ribadendo che il Governo deve limitare il ricorso allo strumento del decreto-legge ai soli casi previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Il senatore De Matteis conclude auspicando che con le misure all'esame possa avere compiuta definizione l'apporto finanziario in favore della Regione Lazio per le spese eccezionali sostenute per l'assistenza praticata ai connazionali rimpatriati.

Secondo il senatore De Simone occorrerebbe aumentare da uno e mezzo a due miliardi lo stanziamento previsto dal decreto-legge. Solo così si potrebbe far fronte interamente agli oneri che la Regione Lazio ha dovuto sostenere. Analogo avviso esprime il senatore Maffioletti, che si riserva di presentare in Assemblea apposito emendamento.

Interviene quindi il sottosegretario Lettieri, il quale precisa che secondo le norme vigenti, per i primi 45 giorni l'onere delle provvidenze assistenziali a favore dei connazionali rimpatriati è stato sostenuto dallo Stato. Dopo tale periodo i compiti di assistenza sono stati assunti dalla Regione Lazio. L'eccessiva concentrazione in Roma dei connazionali rimpatriati ha determinato un gravosissimo impegno finanziario da parte della

sola Regione Lazio che si è venuta a trovare, oltre ogni previsione, nella condizione di dover far fronte alle esigenze dei connazionali stessi. Tale circostanza legittima dunque un adeguato, anche se eccezionale, intervento finanziario dello Stato. L'entità di tale intervento non può subire modificazioni, pena il ritardo dell'*iter* del provvedimento. Del resto il Governo ha sentito in merito anche i responsabili della Regione Lazio, che hanno manifestato la loro comprensione per lo sforzo compiuto dallo Stato.

Conclude dichiarando che è condivisibile il rilievo del senatore De Matteis in merito alla necessità di limitare il ricorso all'uso del decreto-legge.

Prende quindi la parola il presidente Gui il quale, dopo avere fatto presente che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento, afferma che pur rientrando l'assistenza tra i compiti istituzionali della Regione, lo Stato si è fatto carico dell'onere di cui al decreto-legge perchè la concentrazione in Roma dei connazionali rimpatriati ha determinato un gravoso e non prevedibile impegno finanziario da parte della Regione Lazio.

Dopo un intervento del senatore Branca, che si dichiara favorevole alla conversione in legge del decreto-legge, la Commissione dà mandato al presidente Gui di riferire favorevolmente all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale » (350), d'iniziativa dei senatori Branca ed altri.

(Rinvio dell'esame).

Al fine di consentire al relatore, senatore Agrimi, ulteriori approfondimenti dei complessi aspetti della materia oggetto del disegno di legge costituzionale, l'esame viene rinviato.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Berti chiede se l'apposita Sottocommissione incaricata di approntare una bozza di provvedimento per consentire un

più rapido *iter* dei disegni di legge nn. 262 e 300 sulla sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali, abbia iniziato i lavori. Il presidente Gui comunica che il relatore senatore Vernaschi lo ha testè informato che la Sottocommissione si riunirà nel pomeriggio alle ore 18.

Il senatore Mancino sottolinea che è urgente iniziare l'esame del disegno di legge n. 59 (« Norme per l'immediata erogazione dei trattamenti di quiescenza e previdenza al momento del collocamento a riposo dei lavoratori »), assegnato all'esame congiunto della 1ª e della 6ª Commissione.

Il presidente Gui assicura che prenderà contatti con la presidenza della 6ª Commissione per definire la data di inizio dell'esame del provvedimento.

Il Presidente, infine, ricorda che la Commissione dovrà esaminare il disegno di legge concernente le disposizioni in materia di giorni festivi, rinviato di nuovo dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 18 gennaio 1977, nonchè il disegno di legge n. 224, sulla revisione delle circoscrizioni dei collegi della Regione Trentino-Alto Adige, di cui si sta occupando una apposita Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 12.*

## DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1977

*Presidenza del Presidente*  
SCHIETROMA

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Pastorino e Caroli.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,10.*

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Premesso di aver preso contatto, in adempimento dell'incarico avuto dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, con il Presi-

dente del Senato per rappresentargli l'esigenza di destinare una settimana dei lavori dell'Assemblea alla discussione dei provvedimenti trasmessi dalla Commissione, e di aver verificato che tale settimana potrebbe essere quella corrente dall'8 al 10 febbraio, il presidente Schietroma rileva che ciò imporrebbe alla Commissione di esaurire entro il 3 febbraio l'esame dei disegni di legge nn. 189 e 452. Aggiunge che sono state espresse tuttavia preoccupazioni da alcuni Gruppi politici, che ritengono opportuno che, all'acceleramento e alla conclusione dell'*iter* legislativo dei predetti provvedimenti in Senato, corrisponda la definizione di importanti iniziative di legge, prima tra tutte quella relativa alle norme di principio per il nuovo regolamento militare, in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

Dopo aver quindi auspicato che i disegni di legge all'esame della Camera dei deputati possano essere trasmessi al più presto al Senato, il senatore Schietroma sottolinea la necessità di investire comunque, per la settimana indicata, l'Assemblea del disegno di legge relativo all'ammodernamento dell'Aeronautica militare, la cui approvazione è collegata a scadenze di carattere internazionale.

Ricorda infine di aver fatto distribuire ai membri dell'Ufficio di Presidenza della Commissione e ai rappresentanti dei Gruppi la relazione del Ministro della difesa al Consiglio dei ministri sul libro bianco della difesa, che è in corso di pubblicazione.

Dopo brevi interventi dei relatori Signori, Venanzetti, Tolomelli e del sottosegretario Pastorino, la Commissione conviene di convocare la seduta indetta per domani (a causa della concomitante riunione comune con l'altro ramo del Parlamento, stabilita alla medesima ora) e di riunirsi nella prossima settimana in quattro sedute da martedì pomeriggio a giovedì mattina.

Il sottosegretario Caroli infine, su richiesta del senatore Arrigo Boldrini, si fa carico di sollecitare la risposta del Ministro della difesa ad interrogazioni pendenti in Commissione.

## IN SEDE REFERENTE

« **Ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare** » (452), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio).

Il senatore Giust, relatore alla Commissione, illustra il disegno di legge, inteso ad assicurare l'efficienza operativa dell'Aeronautica militare attraverso un programma di approvvigionamento di velivoli per il rinnovo della linea di volo e per le scuole di volo, di apparati radar di vario tipo per la difesa aerea nonché di sistemi missilistici per la difesa aerea a bassa e bassissima quota. Dopo essersi soffermato sugli aspetti finanziari del provvedimento, delineati dall'articolo 2, ed accennato alla modifica operata al riguardo dalla Camera dei deputati rispetto all'originario testo governativo, l'oratore richiama quelli che sono a suo avviso i presupposti della politica militare italiana. Tale politica, in attesa che si renda possibile nel tempo il superamento dell'attuale contrapposizione dei blocchi militari, non può prescindere dalla considerazione della distensione quale dato e insieme obiettivo fondamentale per fermare la corsa agli armamenti e mantenere una reciproca uguale sicurezza attraverso un equilibrio di forze al più basso livello. La strategia che ne scaturisce è quella di uno strumento difensivo nazionale idoneo ad intervenire autonomamente ed efficacemente contro minacce per le quali non si possa fare sicuro affidamento sul concorso diretto e tempestivo dei paesi alleati. Occorre naturalmente, prosegue il senatore Giust, che lo strumento militare, per avere un ruolo dissuasivo nei confronti di possibili aggressori, appaia credibile, e sia pertanto efficiente, altamente addestrato ed equilibratamente equipaggiato.

Il senatore Giust osserva a questo punto che in passato le Forze armate non sono mai state poste in grado di perseguire una capacità operativa commisurata alla esigenza indicata. La limitazione delle risorse ad esse destinate, dettata da prioritarie contingenze

nazionali, hanno condotto ad un progressivo decadimento che minaccia di compromettere irrimediabilmente la stessa ragione d'essere della difesa nazionale.

Ricordato quindi le modalità con le quali è stato avviato, attraverso provvedimenti promozionali, un processo di ristrutturazione delle Forze armate, l'oratore accenna all'ambiente operativo nazionale ed alle esigenze da esso implicate per ciò che concerne gli armamenti aerei. Auguratosi quindi che il libro bianco della Difesa, di prossima pubblicazione, possa costituire occasione fondamentale per verificare in sede parlamentare e di opinione pubblica il ruolo della politica militare italiana e stabilire premesse per una maggior partecipazione del Parlamento alla elaborazione della stessa, il senatore Giust si sofferma ampiamente ad esaminare il programma di ammodernamento e potenziamento dell'Aeronautica militare che concerne la sostituzione degli attuali velivoli F-104 con aerei intercettori più sofisticati, il rinnovamento della rete radar con radar di avvistamento moderni tipo ARGOS 10, nonché nuovi radar di quota e di identificazione, la realizzazione del programma missilistico denominato SPADA ed infine l'acquisizione di un congruo numero di velivoli MRCA tipo Tornado, prodotti da un consorzio europeo al quale l'Italia partecipa nella misura del 15 per cento del programma di produzione e dell'11 per cento dei costi.

Il senatore Giust conclude sottolineando le conseguenze negative che potrebbero venire da una mancata o ritardata realizzazione del programma di ammodernamento dell'Aeronautica.

Dopo che il Presidente ha ringraziato l'oratore per l'ampiezza della sua illustrazione, il seguito dell'esame è rinviato.

« **Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito** » (189).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 10 gennaio.

Il relatore Della Porta illustra gli emendamenti da lui presentati al disegno di legge.

Premesso che gli emendamenti vengono a costituire un nuovo testo del provvedimento che risulta trasformato nella sua impostazione di fondo, l'oratore afferma che in tale nuovo testo il disegno di legge si delinea come un documento programmatico che consente una più corretta valutazione degli interventi da attuare e conferisce insieme una maggiore elasticità agli stessi, non più condizionati da ratei annuali rigorosamente determinati ma basati su quote adeguabili ai tempi di sviluppo dei singoli programmi.

L'oratore conclude accennando al contenuto delle modifiche proposte ai singoli articoli e rilevando le analogie tra la nuova impostazione seguita dagli emendamenti e la modifica apportata dalla Camera dei deputati al disegno di legge per l'Aeronautica militare.

Prende quindi la parola il senatore Pasti, il quale contesta l'opportunità di porre mano nell'attuale momento economico ad un potenziamento delle Forze Armate che viene ad incidere pesantemente sulle possibilità di spesa del paese e non sarebbe, a suo avviso, giustificato dalla situazione militare e politica internazionale. A suo parere infatti non solo non appaiono probabili minacce militari di singole nazioni, ma non vi è neanche un pericolo proveniente dal Patto di Varsavia, il cui complessivo potenziale bellico è inferiore a quello dei paesi della NATO. L'oratore correda la sua tesi di una analisi delle forze convenzionali possedute dall'Unione Sovietica e dagli Stati Uniti, rettificando le informazioni occidentali correnti al riguardo. In definitiva il senatore Pasti osserva che le 58 divisioni del Patto di Varsavia valgono meno, nella sostanza degli effettivi e degli armamenti, di 15 divisioni europee, mentre le 75 divisioni sovietiche non sono in grado di sostenere un combattimento se non per un tempo estremamente limitato, a meno di non richiamare e mobilitare milioni di soldati con un completo rifacimento della maggioranza delle unità e un corrispondente addestramento.

Dopo aver ricordato poi che la maggior parte dell'aumento delle forze sovietiche è

stato diretto negli ultimi anni verso i confini cinesi, come riconosciuto da parte americana, il senatore Pasti prosegue affermando che se le forze del Patto di Varsavia sono inferiori, per quanto riguarda gli eserciti nazionali, di circa 400 mila uomini rispetto a quelli della NATO, in misura uguale se non anche più divaricata si pone il rapporto tra le forze navali dei due blocchi e i rispettivi arsenali missilistici nucleari.

Al riguardo dell'uso eventuale di vettori nucleari in partenza dall'Italia, contesta poi che il nostro Paese abbia la possibilità di condizionare il sistema organizzativo della NATO. Nonostante le contrastanti affermazioni dei vertici politici e militari, l'Italia si troverebbe in balia degli americani, in grado di impiegare a loro esclusivo giudizio le armi nucleari con missili nazionali e causare per ritorsione nemica la distruzione nucleare del Paese. Il senatore Pasti conclude svolgendo alcuni rilievi critici nei confronti degli emendamenti del relatore, che a suo parere si risolvono nella eliminazione di un limite invalicabile alla spesa annuale per il programma di potenziamento dell'Esercito e nell'ampliamento delle possibilità di impiego degli stanziamenti, senza minimamente modificare il meccanismo della ristrutturazione militare al fine di rendere possibile al Parlamento il controllo effettivo della spesa per la difesa nazionale.

Interviene successivamente il senatore Tolomelli che, dopo aver affermato la sensibilità e la disponibilità del suo partito al problema dell'efficienza delle forze armate, espone alcune riserve, che non concernono il principio della ristrutturazione degli strumenti della difesa nazionale, bensì i tempi e le modalità con le quali essa viene attuata.

Chiestosi preliminarmente quali siano le ragioni e gli eventi negativi che hanno impedito in passato di garantire l'efficienza delle forze armate e fatto sì che la spesa straordinaria proposta venga a cadere in un momento delicato sia in termini economici che di politica internazionale (quest'ultimo profilo per effetto del trattato di Osimo e degli sforzi per la riduzione bilanciata degli armamenti), l'oratore si augura che il libro bianco che sta per essere pubblicato dal Governo

italiano offra sufficienti chiarimenti al riguardo. Si tratta di aprire un discorso complesso, che non può essere limitato al problema dell'impostazione del disegno di legge in esame (che a suo parere dovrebbe essere analogo a quella data dalla Camera al provvedimento promozionale per l'Aeronautica), ma va esteso a una serie di livelli progressivamente più ampi, da quello dell'incidenza della spesa promozionale sulla situazione economica del paese, non soltanto sotto il profilo occupazionale, a quello delle relazioni tra industria italiana e industria dei paesi occidentali nonché del mercato e del commercio delle armi, a quello delle condizioni generali ed esterne dell'adeguatezza dello strumento difensivo, le quali ultime vanno oltre il livello tecnico e quantitativo dell'armamento e fanno riferimento al rapporto tra forze armate e società civile e tra il loro ammodernamento e l'acquisizione nelle stesse di un nuovo spirito democratico e di servizio nazionale. È in quest'ultimo senso, precisa l'oratore, che i comunisti ravvisano un collegamento sostanziale tra i provvedimenti promozionali per le forze armate e il disegno di legge recante principi per il nuovo regolamento militare in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Tolomelli conclude rilevando la necessità che venga assicurata in materia di spesa militare la funzione di guida e di controllo del Parlamento; in questa direzione sarebbe utile che le Commissioni difesa del Senato e della Camera, o loro delegazioni, fossero poste in condizione di conoscere la entità dei problemi che si pongono a livello europeo e le soluzioni adottate dagli altri paesi occidentali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari** » (399).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Iannarone illustra il disegno di legge, inteso a determinare le attribuzioni

del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie della giustizia militare. Dopo essersi soffermato sugli aspetti tecnici del provvedimento, il relatore coglie l'occasione per sottolineare l'esigenza di rivedere radicalmente la struttura della giustizia militare, nello spirito delle norme costituzionali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato per attendere il parere della 1<sup>a</sup> Commissione.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la seduta, già indetta per domani, non avrà più luogo. La Commissione tornerà a riunirsi martedì 1° febbraio, alle ore 17, mercoledì 2 febbraio, alle ore 10 e alle ore 17, e giovedì 3 febbraio, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

#### FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1977

*Presidenza del Presidente  
SEGNANA*

*Interviene il Ministro delle finanze Pandolfi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,10.*

#### IN SEDE REFERENTE

« **Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche** » (335).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame sospeso ieri dopo l'approvazione dell'articolo 6.

La Commissione esamina un emendamento aggiuntivo del presidente Segnana, tendente a stabilire che, ai fini della disciplina IR-PEG, non sono considerate attività commerciali le iniziative di servizi d'informazione e di assistenza svolti nell'ambito delle proprie

finalità istituzionali dai partiti politici e dalle organizzazioni sindacali. Su questa proposta, in una formulazione parzialmente diversa, si era registrata in Sottocommissione una valutazione complessivamente positiva, salvo a rivederne il testo, soprattutto allo scopo di evitare abusi ed evasioni.

Il senatore Li Vigni, che è d'accordo sull'utilità dell'emendamento, dopo aver rilevato che i partiti politici dovrebbero essere esclusi poichè per essi vale una normativa particolare prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 601, ritiene che dovrebbe essere aggiunta la previsione di associazioni sportive, culturali e ricreative individuate attraverso un atto di riconoscimento del Ministero delle finanze.

Al riguardo il ministro Pandolfi svolge una ampia illustrazione della disciplina concernente l'imposta sulle persone giuridiche per gli enti non commerciali, tra i quali rientrebbero le associazioni in questione, di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica n. 598, ricordando che per tali enti il reddito complessivo imponibile è formato soltanto dai redditi fondiari, da quelli di capitale e da quelli derivanti dall'esercizio « anche occasionale » di attività commerciali, ovunque prodotti « e indipendentemente dalla loro destinazione ». Il problema è allora di stabilire se le prestazioni fornite da tali associazioni ai soci rientrano o meno nel concetto di attività commerciali, anche se occasionali. In merito è stato seguito, in linea di massima, il criterio di non far rientrare nella materia imponibile tutte le prestazioni, che hanno come corrispettivo il pagamento della quota associativa, riferibili all'attività ordinaria dell'associazione. Tuttavia, è talvolta accaduto, soprattutto in periferia, che da parte di queste associazioni sia stata emessa una quietanza per le prestazioni fornite, e da ciò è nato, soprattutto, il problema del trattamento fiscale. È peraltro assai difficile, prosegue il Ministro, individuare un criterio migliore di quello finora utilizzato, per cui ritiene che la materia possa essere più convenientemente rivista in sede di riforma dei decreti delegati con l'ausilio della Commissione dei trenta.

Dopo brevi interventi dei senatori Tarabini, Luzzato Carpi e Assirelli, il presidente Segnana, sulla scorta delle affermazioni del Ministro, ritira l'emendamento.

La Commissione esamina successivamente due emendamenti, uno del presidente Segnana ed il secondo del Gruppo comunista, relativi al problema della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche quando alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o più persone il cui ammontare lordo non supera 4 milioni 500 mila lire (articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597). Le suddette proposte erano già state presentate in Commissione, ma su di esse non si era arrivati ad una definitiva presa di posizione.

Il ministro Pandolfi presenta un emendamento che prevede che se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa derivanti da « ricavi », determinati agli effetti della tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto presidenziale n. 600 non superiori a lire 8 milioni, si detraggono dall'imposta lire 36 mila, oltre a lire 18 mila a fronte degli oneri di cui all'articolo 10 di detto decreto, salvo che il contribuente non opti per la deduzione di questi oneri nella loro misura effettiva. Il Ministro, nello spiegare la *ratio* della proposta, rileva che il Governo intende eliminare gli equivoci ingenerati dall'attuale dizione, che fa riferimento al concetto di reddito, per riferirsi, invece, a quello di ricavo, e cioè al volume d'affari, sul quale ci si può basare al fine di individuare gli imprenditori, anche per le loro dimensioni, più piccoli, in modo da assimilarli, sotto l'aspetto delle detrazioni, ai lavoratori dipendenti. Il senatore Li Vigni si dichiara perplesso, pur riconoscendo che la proposta del Ministro costituisce un passo avanti; in ogni caso, a suo parere, il limite di 8 milioni appare esiguo.

Dopo interventi dei senatori Tarabini, Grassini (che suggerisce di distinguere tra le imprese manifatturiere e quelle di servizi) e del presidente Segnana (che, tra l'altro, suggerisce di portare il limite da 8 a 12 milioni), la

Commissione decide di accantonare gli emendamenti.

Si prende quindi in esame un altro articolo aggiuntivo (da inserire dopo l'articolo 6) del presidente Segnana, concernente la valutazione delle rimanenze di magazzino ed il relativo obbligo della tenuta del registro di magazzino da parte delle imprese. Il ministro Pandolfi, osservato che la contabilità per le imprese minori costituisce un problema assai delicato nel nostro ordinamento tributario, annuncia l'intendimento di approntare un progetto modificativo di tutta la materia riguardante detta contabilità, dichiarando di essere disposto ad accettare un preciso ordine del giorno, che fissi anche una data per l'assolvimento dell'impegno. Il presidente Segnana ritira allora l'emendamento, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno da presentare in Assemblea. Osserva, comunque, che la modifica della norma riguardante la valutazione delle scorte non interessa solo le piccole imprese, ma in genere tutte le aziende del settore commerciale, artigianale e dei pubblici servizi.

All'articolo 7 la Commissione accoglie un emendamento precisativo del Governo, già accolto in Sottocommissione, e, quindi, l'articolo nel testo emendato.

Successivamente accoglie l'articolo 8 e, con il parere favorevole del Governo, un articolo aggiuntivo proposto dal presidente Segnana, che prevede che i soggetti esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, nonché le società semplici e le società ed associazioni equiparate, non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto.

La Commissione esamina poi un altro articolo (aggiuntivo da inserire dopo l'articolo 8), tendente ad esonerare le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale dalla presentazione della dichiarazione relativa ai percipienti cui sono tenuti i sostituti d'imposta (articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600), ma non le amministrazioni dello Stato (articolo 29 del citato decreto). L'emendamento, quindi, mira ad equiparare le suddette amministrazioni degli organi costituzionali a quelle statali.

Il ministro Pandolfi, oltre ad alcuni rilievi formali, fa presente che la disciplina valevole per le amministrazioni dello Stato trae origine dal fatto che le stesse effettuano una particolare forma di riscossione, operando la ritenuta con l'emissione di un mandato di pagamento commutabile in quietanza di entrata, poichè si tratta, in sostanza, di una partita di giro tra amministrazioni tutte soggette ai controlli e alle norme previste dalla legge di contabilità dello Stato. La stessa disciplina — osserva l'onorevole Pandolfi — non potrebbe valere per gli organi costituzionali in presenza della loro autonomia anche contabile, mentre, d'altro canto, sussiste per l'amministrazione finanziaria un problema di documentazione delle ritenute sui compensi erogati ai fini dell'individuazione dei percipienti. Il senatore Ricci, dopo aver sottolineato che le amministrazioni degli organi costituzionali sono sostituti d'imposta particolari, rileva che l'invio della dichiarazione prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 potrebbe prefigurare una sorta di controllo su tali organi, incompatibile con la loro autonomia. Le amministrazioni in questione, comunque, forniscono ai loro dipendenti i modelli 101, che essi devono inviare al fisco. Il ministro Pandolfi ribadisce che non è in discussione il problema dell'ingerenza nell'autonomia degli organi costituzionali, ma quello della necessità dell'individuazione dei percipienti sui quali vengono operate le trattenute. Il senatore Li Vigni, dopo aver sottolineato l'esigenza di una sicura regolamentazione, suggerisce di studiare una formulazione che contemperi il rispetto dell'autonomia degli organi costituzionali con le necessità di controllo ricordate dal Ministro. L'onorevole Pandolfi afferma allora che il problema può essere risolto a parte con appositi contatti e, in tal senso, si dichiara a disposizione delle Presidenze degli organi interessati per ricercare la soluzione più soddisfacente. L'emendamento è ritirato.

La Commissione accoglie l'articolo 9 con una modifica proposta dal Governo, mirante ad introdurre il riferimento anche all'articolo 16, primo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

Dopo che il Governo ha evidenziato il rischio di abusi, il presidente Segnana ritira un emendamento aggiuntivo concernente la non applicabilità della ritenuta sui compensi ai lavoratori autonomi inferiori a lire 10 mila e quando l'interessato non abbia ricevuto nell'anno compensi di importo complessivamente superiori a lire 840 mila.

È poi accolto, senza discussione, l'articolo 10. Successivamente, dopo il ritiro di un emendamento del senatore Luzzato Carpi è accolto — favorevole il Governo — un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 11 del senatore Antonio Vitale, che stabilisce che i capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita « continuano » a non essere soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta locale sui redditi.

Vengono quindi presi in esame tre emendamenti, rispettivamente dei senatori Ricci, Luzzato Carpi e Antonio Vitale, volti ad esentare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche anche le pensioni privilegiate ordinarie e le relative indennità accessorie. Al riguardo, il presidente Segnana ricorda le molteplici riserve formulate in Sottocommissione circa l'estensione di questa agevolazione, che è attualmente prevista solo per casi assai limitati ed in particolare per le pensioni di guerra. Il senatore Antonio Vitale suggerisce allora di esaminare se è possibile estendere l'agevolazione soltanto alle pensioni privilegiate e alle indennità relative concesse alle forze dell'ordine.

Il ministro Pandolfi ricorda in proposito che la questione è stata già più volte esaminata sia al momento dell'approvazione della legge delega sulla riforma tributaria sia al momento dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 contenente la disciplina organica delle agevolazioni tributarie; in particolare il Ministro ricorda la disposizione del primo comma dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 601 sottolineando come tale disposizione ottenne il previo consenso della Commissione dei trenta. Inoltre l'oratore fa presente che, in base a disposizioni particolari, tale disciplina dovrebbe estendersi ai trattamenti privilegiati ed alle rela-

tive indennità accessorie corrisposte alle forze dell'ordine per cause di servizio.

Dopo ulteriori brevi interventi del senatore Luzzato Carpi e del presidente Segnana, i quali sottolineano che intendimento della Commissione è quello di garantire la esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dei trattamenti pensionistici e delle relative indennità accessorie corrisposte ad appartenenti delle forze dell'ordine per causa di servizio, il ministro Pandolfi assicura che qualora tale estensione alle forze dell'ordine non fosse già possibile sulla base della normativa vigente, egli si impegna a presentare in Assemblea uno specifico emendamento idoneo a recepire le preoccupazioni emerse dal dibattito.

I senatori Luzzato Carpi e Antonio Vitale, preso atto delle assicurazioni fornite dal Ministro, ritirano i rispettivi emendamenti. Il senatore Luzzato Carpi avverte peraltro che qualora non fossero soddisfatte le esigenze di equità rappresentate nel suo emendamento lo ripresenterà in Assemblea.

Viene quindi accolto un emendamento presentato dal Governo che dopo l'articolo 11 aggiunge un nuovo articolo 11-bis. In base a tale nuovo articolo il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il primo e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente ». Inoltre si propone la sostituzione del quarto comma dello stesso articolo 9 al fine di stabilire che i sostituti di imposta, anche se soggetti all'IRPEG, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 tra il 1° ed il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero, nell'ipotesi prevista dal sesto comma dello stesso articolo 7, per gli utili di cui sia stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. Infine il nuovo articolo stabilisce che i certificati previsti dall'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, de-

vono essere consegnati agli interessati entro il 20 aprile di ciascun anno.

Il ministro Pandolfi, riferendosi ad un emendamento presentato all'articolo 12 dai senatori Li Vigni ed altri, tendente a spostare fino al 15 giugno 1977 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, fa presente che il periodo 1° maggio - 31 maggio indicato dalla nuova formulazione del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 testè accolta dalla Commissione, rappresenta un limite massimo di ricevibilità delle dichiarazioni da parte dei competenti uffici, che non esclude che le organizzazioni interessate possono opportunamente anticipare i relativi adempimenti di ordine contabile e organizzativo soprattutto per quanto attiene alla distribuzione del modello 101. In questo senso il Ministro fa presente che per quanto riguarda l'invio da parte dell'INPS dei modelli 760, ai fini di tale adempimento sarà sufficiente l'invio del nastro magnetico sul quale sono stati memorizzati tutti i dati che interessano l'amministrazione finanziaria. Infine il ministro Pandolfi fa presente che il termine finale del 20 aprile per la consegna agli interessati dei certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, non esclude che il grosso degli invii verrà organizzato dall'amministrazione finanziaria con notevole anticipo rispetto a tale scadenza ultimativa, che è tesa a consentire le consegne residuali.

Il senatore Li Vigni e analogamente Luzzato Carpi, presentatore di altri emendamenti, preso atto dei chiarimenti forniti dal Ministro ritirano le loro proposte. Successivamente la Commissione accoglie una nuova formulazione dell'articolo 12, comprensiva di un emendamento del Governo e di uno del senatore Segnana, in base ai quali le persone fisiche che fruiscono dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, devono dichiarare entro il

30 aprile 1977 al proprio datore di lavoro se e in quale misura hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia. Inoltre i sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente a partire dal 1° gennaio 1977 dovranno procedere alla applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Successivamente la Commissione accoglie gli articoli 13 e 14 nella formulazione originaria. Accoglie quindi anche l'articolo 15 con una modifica al penultimo comma proposta dal presidente Segnana.

Vengono quindi esaminati due emendamenti al primo comma dell'articolo 16 presentati dai senatori Li Vigni ed altri e Luzzato Carpi ed altri intesi sostanzialmente a sopprimere il Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge delega n. 825 del 1971.

Il ministro Pandolfi, nel motivare la propria contrarietà a tale proposta, sottolinea l'importanza dell'attività del Comitato tecnico, soprattutto dopo il vasto esodo intervenuto nei quadri dirigenziali a seguito del ben noto provvedimento sulla dirigenza. In particolare il Ministro dichiara che è suo intendimento rilanciare i compiti di tale Comitato affiancandolo, in funzione di consulenza tecnica, alla costituenda commissione per l'autoriforma della amministrazione finanziaria, commissione nella quale trovano largo spazio le rappresentanze sindacali. Inoltre il Comitato tecnico potrà prestare un valido ausilio all'attività di una nuova divisione statistica centralizzata che dovrebbe permettere importanti elaborazioni di carattere macroeconomico. In questo senso il Ministro preannuncia che nella ricomposizione del Comitato tecnico egli intenderà ispirarsi a criteri di grande apertura, servendosi in particolare degli apporti di alcuni ex parlamentari particolarmente qualificati nella materia. Dopo che i senatori Li Vigni e Luzzato Carpi hanno ritirato i rispettivi emendamenti, la Commissione accoglie un emendamento del Governo che aggiunge al primo comma dell'articolo 16 il seguente periodo: « Fino alla medesima data

è altresì estesa l'autorizzazione di cui al quarto comma del predetto articolo 17 nei limiti degli stanziamenti di bilancio per gli anni 1977-1980, con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo ».

Si passa quindi all'esame di un altro emendamento presentato dai senatori Li Vigni, Bonazzi ed altri inteso ad aggiungere dopo il primo un nuovo comma in base al quale il Governo per l'attuazione della delega in materia di riforma tributaria si avvarrà di una Commissione parlamentare « permanente » composta da 10 senatori e da 10 deputati. La Commissione dovrà esprimere il suo parere sugli schemi di decreti legislativi predisposti dal Governo e dovrà collaborare con l'Esecutivo per la completa attuazione della materia delegata.

Dopo che il ministro Pandolfi si è dichiarato contrario all'emendamento, esprimendo dubbi di ordine costituzionale su una formulazione così ampia in ordine ai poteri di una Commissione parlamentare a carattere consultivo, intervengono i senatori Li Vigni e Tarabini.

Il senatore Li Vigni osserva che l'emendamento nasce dalle esigenze fin qui poste dallo stesso concreto funzionamento della Commissione dei trenta: in particolare si tratta di garantire un assetto stabile, anche sotto il profilo organizzativo, ai lavori di tale Commissione, chiarendo inoltre alcune interpretazioni restrittive di ordine funzionale che sono emerse nel corso dei suoi lavori; in questo senso la creazione di una Commissione parlamentare permanente consentirebbe di risolvere entrambi i problemi.

Il senatore Tarabini, dal canto suo, fa presente che il carattere permanente che si intende dare alla Commissione appare in contrasto con la natura squisitamente transitoria delle sue attribuzioni, strettamente legate all'espletamento della delega. Inoltre, a suo avviso, l'emendamento prefigura un incongruo allargamento dei poteri della Commissione, tale da porre problemi di ordine costituzionale relativi ad una esatta individuazione delle aree di responsabilità dell'Esecutivo e del Legislativo.

Dopo un breve intervento del senatore Luzato Carpi, che dichiara di concordare con le considerazioni svolte dal senatore Li Vigni, il presidente Segnana sottolinea che la creazione di una nuova Commissione parlamentare permanente pone altresì delicati problemi di carattere regolamentare. In particolare, l'oratore sottolinea che un'attività di suggerimento e di impulso in ordine alle materie delegate al Governo è senz'altro riconducibile alla funzione consultiva attualmente attribuita alla Commissione dei trenta. Pertanto, ad avviso del presidente Segnana, i problemi sottolineati dal senatore Li Vigni possono essere certamente risolti sulla base di un accordo politico tra i soggetti interessati, senza introdurre innovazioni normative.

Il ministro Pandolfi, dal canto suo, dopo avere ricordato la genesi e la natura atipica delle Commissioni che venivano affiancate all'Esecutivo quale presidio parlamentare nella fase della legislazione delegata, sottolinea che la sede costituzionalmente più corretta per una disciplina organica del funzionamento di tali Commissioni sarebbe quella dei regolamenti parlamentari: allo stato però le Assemblee dei due rami del Parlamento, tenuto anche conto degli esiti diseguali dell'attività di tali Commissioni, non hanno ritenuto di varare una specifica disciplina in materia; allo stato attuale pertanto la loro natura giuridica e la disciplina relativa al loro funzionamento sollevano problemi di grande delicatezza.

Il presidente Segnana a questo punto assicura il senatore Li Vigni che si farà carico nella sua relazione all'Assemblea di evidenziare i problemi sottolineati nell'emendamento.

Il senatore Li Vigni, preso atto dell'assicurazione fornita dal Presidente, ritira l'emendamento.

L'articolo 16 quindi viene accolto con la modificazione in precedenza approvata dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 17. Al primo comma viene accolta una modifica di carattere formale proposta dal Governo.

Sempre su proposta del Governo, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: « La disposizione dell'articolo 11 ha effetto dal 1° gennaio 1974 ».

Successivamente, il ministro Pandolfi preannuncia due emendamenti, che si riserva di presentare in Assemblea, aggiuntivi di due nuovi articoli. Il primo si riferisce alla remissione in termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1973 per quei soggetti che, avvalendosi della disciplina del condono fiscale, hanno erroneamente presentato in luogo della dichiarazione dei redditi per l'anno 1973, domanda per la determinazione delle imposte dovute per lo stesso anno ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 660 del 1973 convertito con modificazioni nella legge n. 823 del 1973, senza che ricorresse la condizione richiesta nel medesimo articolo. Il secondo emendamento stabilisce che le amministrazioni dello Stato, comprese quello con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, devono operare una ritenuta diretta in acconto dell'IRPEF sugli stipendi, pensioni, vitalizi eccetera, sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché sugli arretrati degli emolumenti e sulla parte imponibile delle indennità di fine rapporto.

L'articolo 17 viene quindi accolto nel suo insieme, con le modifiche prima indicate.

Si passa quindi all'esame di un articolo aggiuntivo 17-bis del Governo, in base al quale i soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale, possono, in luogo di certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Scopo dell'emendamento, chiarisce il ministro Pandolfi, è quello di liberare un cospicuo numero di dipendenti degli uffici delle imposte dirette da compiti di carattere essenzialmente certificativo che intralciano gravemente le attività d'accertamento; inoltre il Ministro fa presente che la proposta recepisce in sostanza il principio della di-

chiarazione sostitutiva da parte del cittadino già utilmente sperimentato, sulla base della legge n. 15 del 1968, in altri settori della pubblica amministrazione. Ciò, conclude l'oratore, non esclude che l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a scandaglio sulle dichiarazioni sostitutive.

Dopo che la Commissione ha accolto l'articolo aggiuntivo 17-bis, viene ripreso l'esame degli emendamenti all'articolo 6 precedentemente accantonati. Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono il ministro Pandolfi, il presidente Segnana e i senatori Li Vigni e Luzzato Carpi, che preannunciano l'astensione rispettivamente del Gruppo comunista e del Gruppo socialista, viene accolto l'emendamento del Governo con la modifica del limite da 8 a 12 milioni; le altre proposte di modifica risultano assorbite.

Infine la Commissione, dopo avere accolto l'articolo 18 e il disegno di legge nel suo complesso, dà mandato al presidente Segnana di riferire favorevolmente all'Assemblea.

**« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari » (450), approvato dalla Camera dei deputati.**

(Esame).

Riferisce favorevolmente alla Commissione il senatore Luzzato Carpi, in sostituzione del senatore Cipellini, auspicando che l'attuale sia l'ultima proroga dei termini di prescrizione e di decadenza che il Parlamento deve approvare.

Il ministro Pandolfi presenta un emendamento, inteso ad aggiungere, dopo l'articolo unico del disegno di legge di conversione, due nuovi articoli. In base all'articolo 2, le proroghe dei termini di prescrizione e decadenza stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 9, dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, convertito nella legge 2 agosto 1974, n. 350, dall'articolo 19 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dall'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, non si

intendono applicabili al termine di cui al quarto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Se anteriormente alla data di entrata in vigore della legge non è stato notificato avviso di pagamento della pena pecuniaria per le violazioni di cui al quarto comma dell'articolo 58 del decreto 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la pena stessa non può essere irrogata qualora entro trenta giorni dalla predetta data sia stata versata all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari ad un sesto del massimo della pena.

L'articolo 3 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Senza discussione, la Commissione accoglie il disegno di legge con gli emendamenti presentati dal Governo e dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, autorizzandolo a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

### ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1977

*Presidenza del Presidente  
SPADOLINI*

*Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo Antoniozzi e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Del Rio.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,20.*

In apertura di seduta il presidente Spadolini esprime, anche a nome della Commissione, sentimenti di partecipazione e di cordoglio per il lutto che ha colpito il Sottosegretario di Stato Franca Falcucci.

### SUL PROGETTO DI AUTOMAZIONE DI ALCUNE PROCEDURE RIGUARDANTI IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Il presidente Spadolini dà alcune comunicazioni circa la partecipazione, autorizzata dal Presidente del Senato, dei componenti la Commissione all'incontro (progettato dal Ministro della pubblica istruzione per l'8 febbraio prossimo, presso l'istituto professionale alberghiero di Anzio) con i funzionari dell'Amministrazione scolastica ed i tecnici dell'Italsiel, per l'illustrazione del documento relativo alla razionalizzazione e all'automazione delle procedure riguardanti lo stato giuridico del personale dipendente dalla Pubblica istruzione.

### IN SEDE REFERENTE

« **Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali** » (459), d'iniziativa dei senatori Cervone ed altri.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Cervone, primo proponente del disegno di legge, prospetta l'opportunità di chiedere che il provvedimento venga assegnato alla Commissione in sede deliberante.

Su tale proposta concordano i senatori Boggio, relatore alla Commissione, e Ada Valeria Ruhl Bonazzola.

Quindi il senatore Urbani chiede alcuni chiarimenti circa il parere che non risulta ancora essere stato emesso dalla Commissione bilancio sulla parte finanziaria del provvedimento, in riferimento a pretese riserve del Tesoro.

Il ministro Antoniozzi fornisce chiarimenti, dichiarandosi favorevole al testo dei proponenti e sottolinea l'opportunità che il finanziamento non sia limitato al solo anno corrente, rimettendosi peraltro in merito alla valutazione del Senato.

I senatori Mascagni e Urbani, a tale proposito, esprimono alcune perplessità, richiamando l'attenzione sul pericolo che una simile forma di stanziamento faciliti uno slittamento della riforma delle attività musicali. Tali preoccupazioni sono contraddette dal re-

latore Boggio che afferma la disponibilità del Gruppo della democrazia cristiana a procedere subito all'esame e all'approvazione del provvedimento generale di riforma, sul quale auspica si raggiunga l'accordo di tutte le forze politiche.

Seguono alcuni chiarimenti di ordine procedurale da parte del Presidente, quindi, il senatore Cervone ricorda la genesi del disegno di legge, presentato al fine di interpretare la volontà espressa dalla Commissione nel dibattito svoltosi nella seduta del 12 gennaio, in ordine ai tempi di discussione del disegno di legge di riforma già presentato dal Governo, e ribadisce che la previsione di un finanziamento anche per gli anni a venire non ha alcun significato di ritardo della riforma del settore, ricordando che l'esame dell'anzidetto provvedimento potrà iniziare — come deciso dalla Commissione — non appena saranno presentati i preannunciati disegni di legge d'iniziativa parlamentare in materia.

Successivamente il ministro Antoniozzi sottolinea il desiderio del Governo di giungere rapidamente alla riforma delle attività musicali.

Infine la Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, delibera di chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sulla assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 (153-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Il presidente Spadolini ricorda l'iter del disegno di legge, discusso dalla Commissione il 16 dicembre 1976, e il rinvio deciso in

vista di una nuova formulazione — concordata tra le forze politiche — della norma già approvata dalla Commissione e soppresca dall'altro ramo del Parlamento, che potesse essere celermente accolta anche dalla Camera dei deputati. In seguito ai contatti fra i Gruppi politici si è quindi pervenuti, continua il Presidente, a formulare una norma che ha carattere intermedio tra l'apertura della partecipazione ai concorsi per i posti di assistente universitario deliberata in prima lettura dal Senato, e la posizione della Camera dei deputati contraria ad innovare rispetto ai requisiti richiesti dalle « misure urgenti ».

Seguono brevi interventi dei senatori Urbani, Faedo, Cervone e Masullo.

Quindi il relatore alla Commissione, senatore Brezzi, sottolinea come negli incontri che si sono avuti tra i rappresentanti delle forze politiche sia emersa la posizione di non innovare rispetto ai requisiti previsti dalle predette misure urgenti per l'università, ma di far slittare i termini di maturazione dei requisiti stessi, dalla data di entrata in vigore delle « misure urgenti », alla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione.

Successivamente il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione dichiara che il Governo è favorevole all'emendamento, testè illustrato dal Presidente e dal relatore Brezzi.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento, a firma del relatore Brezzi, tendente ad una diversa disciplina della materia che ha formato oggetto dell'articolo 3 del testo già approvato dal Senato, poi soppresso dalla Camera dei deputati: secondo tale norma ai concorsi per posti di assistente universitario di ruolo sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi tredicesimo e quattordicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ovvero di quelli indicati dall'articolo 5, comma secondo, del decreto stesso — intendendosi i termini di

maturazione di tali requisiti correlati alla data di entrata in vigore del disegno di legge in discussione — nonchè i lettori di italiano nelle università straniere che abbiano svolto la loro attività per almeno un biennio.

Successivamente il senatore Bernardini illustra il seguente ordine del giorno:

« La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 153-B recante " Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistenti di ruolo e sulla assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 »,

ribadisce quanto già unanimemente espresso in precedenti dibattiti sullo stesso argomento e cioè che il ruolo degli assistenti universitari debba intendersi, come previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ad esaurimento, motivando questa precisazione con un giudizio sulla figura dell'assistente, figura che deve considerarsi ormai anacronistica e non rispondente alle esigenze universitarie; nonchè con la convinzione che solo un organico provvedimento di riforma universitaria possa riportare a soddisfacenti soluzioni i problemi oggetto del richiamato provvedimento che, perciò stesso, deve intendersi come atto di transizione che viene incontro ai bisogni legittimi di molti precari ».

(0/153-B/1/7) BERNARDINI, SALVUCCI, URBANI, VILLI, BREZZI, MARSULLO, FAEDO, MARAVALLE

L'ordine del giorno, a cui il relatore si è dichiarato favorevole, viene accolto dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

*La seduta termina alle ore 11,10.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1977

*Presidenza del Presidente*  
TANGA

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti Fontana e per i lavori pubblici Laforgia.*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

### PER LA SCOMPARSA DEL MINISTRO FABBRI

Il presidente Tanga esprime il vivo cordoglio della Commissione per l'improvvisa scomparsa del Ministro della marina mercantile, senatore Fabbri, ricordandone le elevate qualità umane e le particolari capacità dimostrate nell'adempimento del suo incarico ministeriale.

### SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il sottosegretario Fontana risponde alla interrogazione n. 3 - 00170 dei senatori Margotto e Federici, concernente la chiusura al traffico del casello ferroviario n. 138 della linea Legnago-Bevilacqua-Montagnana-Monselice.

Il senatore Federici, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

Il sottosegretario Laforgia risponde alla interrogazione n. 3 - 00023 del senatore Crollanza, concernente le soluzioni tecniche da adottare per le riparazioni al molo foraneo del porto di Bari.

L'interrogante si dichiara soddisfatto della risposta.

Il sottosegretario Laforgia risponde quindi alla interrogazione n. 3 - 00093 dei senatori Federici ed altri, relativa alla gestione dell'idrovia Fissero-Tartaro-Canal bianco-Po di Levante.

Il senatore Federici si dichiara insoddisfatto della risposta.

Il presidente Tanga, a conclusione dello svolgimento delle interrogazioni, auspica che, aldilà delle risposte formali, i problemi in esse sollevati possano trovare concreta soluzione.

## IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche alla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sui finanziamenti per interventi di edilizia residenziale pubblica** » (418), d'iniziativa dei deputati Martarese ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il relatore alla Commissione, senatore Salerno, ricorda anzitutto che con l'articolo 4 della legge n. 492, sono stati stanziati appositi finanziamenti per la esecuzione di opere di edilizia residenziale pubblica, alla cui ripartizione, secondo programmi formulati dalle Regioni, il Ministro dei lavori pubblici avrebbe dovuto provvedere entro il 31 ottobre 1975.

Gli Istituti autonomi delle case popolari, ritenendo il predetto termine a carattere ordinario e non vincolante, hanno dato corso ai loro progetti, i quali però, in base ad una interpretazione letterale della legge numero 492, rischiano di non poter essere finanziati. Allo scopo di superare tale difficoltà e di evitare la chiusura dei cantieri, il disegno di legge in discussione intende consentire la erogazione dei fondi in questione per tutti gli interventi appaltati entro il 30 aprile 1977.

Il relatore Salerno fa quindi presente che, in sede di espressione del parere da parte della Commissione bilancio, che si è dichiarata favorevole al provvedimento, il rappresentante del Governo ha prospettato la contraddittorietà dell'articolo unico del disegno di legge rispetto a quanto previsto dall'articolo 35 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1000, presentato dal Governo alla Camera dei deputati e recante norme sui programmi di edilizia residenziale pubblica.

In effetti, fa notare il relatore, non si tratta di contraddittorietà ma soltanto della previsione di un termine diverso (30 aprile 1977) rispetto a quello (30 giugno 1976) proposto dal disegno di legge governativo. Ritenendo più congrua la formulazione del provvedimento in discussione, il senatore Salerno ne sollecita l'approvazione.

Il senatore Ottaviani, nel dichiararsi favorevole al disegno di legge, osserva, circa la questione prospettata dalla Commissione bilancio, che il disegno di legge n. 1000 potrà essere opportunamente aggiornato dopo l'approvazione del provvedimento ora in discussione. Chiede quindi al rappresentante del Governo delucidazioni in merito alla situazione dei fondi stanziati con la legge n. 492.

Il sottosegretario Laforgia, nel concordare con il relatore circa il coordinamento tra il disegno di legge in discussione e quello governativo presentato alla Camera, che a suo tempo potrà essere adeguatamente modificato, fornisce dati in merito alla situazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica in alcune regioni.

Infine la Commissione approva il disegno di legge nel suo articolo unico.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

AGRICOLTURA (9<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1977

*Presidenza del Presidente  
MACALUSO  
indi del Vice Presidente  
TRUZZI*

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

## IN SEDE REFERENTE

« **Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti in affitto** » (133), d'iniziativa dei senatori Chielli ed altri;

« **Norme in materia di contratti agrari** » (258), di iniziativa dei senatori Zavattini ed altri;

« **Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto** » (338), d'iniziativa dei senatori Fabbri Fabio ed altri.

(Esame e rinvio).

Il senatore Fabio Fabbri, relatore alla Commissione, introduce l'esame dei tre disegni di legge, avvertendo che farà anche riferi-

mento al contenuto del disegno di legge numero 463 presentato dai senatori Mazzoli ed altri del Gruppo della Democrazia cristiana, concernente « Norme in materia di contratti agrari », non ancora stampato.

Il relatore osserva anzitutto che alla Commissione sono proposti, fundamentalmente, due temi: uno, di portata più ristretta, concerne la proposta trasformazione della mezzadria e della colonia parziaria in affitto; l'altro, più generale, affronta la riforma dei contratti agrari. Ritene valida la decisione di iniziare congiuntamente l'esame dei due problemi, strettamente connessi, che non pregiudica la possibilità di tenere distinte, se necessario, le relative norme, o di dar luogo ad una legge che risolva l'intero problema.

Il relatore avverte inoltre che la riforma dei contratti agrari acquista particolare rilevanza se considerata nel contesto degli attuali problemi dell'economia italiana, in quanto il risanamento e il rilancio del sistema produttivo comporta l'attribuzione di un ruolo traente all'agricoltura e postula la necessità di norme che assicurino stabilità e certezza di prospettive per coloro che intendono continuare a vivere e lavorare in agricoltura.

In particolare, per quanto riguarda il problema del superamento dei contratti di mezzadria e di colonia, il senatore Fabbri sottolinea che tutte le parti politiche sono consapevoli di tale esigenza, e che i vari disegni di legge cui farà riferimento lo prevedono, sia pure con diverse angolazioni o con diversa valutazione di alcuni problemi connessi, importanti ma che non devono dar luogo a riserve o ritardi sull'obbiettivo fondamentale da perseguire. Si tratta — ad avviso dell'oratore — di concludere positivamente e definitivamente un lungo processo di evoluzione nei rapporti fra la proprietà fondiaria, il lavoro in agricoltura e l'impresa coltivatrice, che attualmente — dopo periodi in cui si sono registrate anche aspre tensioni e vivi contrasti politici — ha dato luogo ad una situazione precaria e transitoria, dannosa agli interessi dell'economia agricola italiana, e anacronistica rispetto alla situazione politica e sociale, o rispetto alle forme

contrattuali più diffuse nell'ambito dell'agricoltura europea.

Il senatore Fabbri, premesso che oggi il problema può essere considerato con molta maggiore serenità che nel passato, tanto è vero che il legislatore è chiamato a pronunciarsi più sulle questioni minori, concernenti alcune aspettative dei concedenti, che non sulle rivendicazioni dei coltivatori, avverte che la prevista riforma dei contratti associativi non potrà avere alcun carattere punitivo nei confronti di determinate classi sociali, nè assumere aspetto di prevalenza di una parte rispetto all'altra; essa dovrà tendere soprattutto ad eliminare forme contrattuali anacronistiche e che possono pregiudicare le prospettive di sviluppo e di ripresa della produzione agricola. Il regime di proroga legale — prosegue il relatore — ha inoltre contribuito a determinare situazioni di incertezza, precarietà e indeterminatezza nei rapporti sociali in agricoltura, incidendo anche sulle possibilità produttive e concorrendo ad accentuare il fenomeno dell'esodo rurale e dell'abbandono delle terre; nello stesso tempo, le forme contrattuali in questione costituiscono una remora all'associazionismo nelle campagne, limitando l'attività delle famiglie coltivatrici entro ristretti ambiti aziendali e precludendo la possibilità di investimenti programmati.

Il relatore osserva quindi che un migliore assetto del regime dei rapporti sociali in agricoltura, in direzione del contratto di affitto (che in tutto l'ambito europeo si configura come il tipo di contratto più equo rispetto alle esigenze della proprietà e a quelle dell'impresa), consentirà anche all'attività delle Regioni di realizzare quei risultati, nel rilancio del comparto agricolo, cui tendono anche i preannunciati provvedimenti governativi, e che postulano situazioni aziendali e strutturali corrispondenti ai modelli europei più moderni.

Prima di affrontare le questioni giuridiche connesse con il tema della riconduzione della mezzadria e della colonia all'affitto, il relatore ripercorre la evoluzione storica ed economica di tali forme contrattuali. Ricorda, in particolare, come fin dalle prime testimonianze storiche la mezzadria — docu-

mentata nel quindicesimo e sedicesimo secolo — risultava configurata quasi come una specificazione della locazione e caratterizzata da elementi già allora anacronistici, di sopravvivenza feudale o semif feudale, in parte perpetuatisi — come per le « onoranze », le regalie, eccetera — fino a pochi anni fa. Caratteristica di tale rapporto era la subordinazione e lo sfruttamento del lavoratore e della sua famiglia, la sua dipendenza economica (anche attraverso prestiti usurari) dal concedente, la mancanza di attività imprenditoriali, introdotte solo con il passaggio delle terre alle famiglie borghesi.

Se diversa era la origine e la configurazione della colonia, riconducibile ai contratti parziari del periodo romano e caratterizzata da una minore rilevanza sociale (data anche la mancanza dell'unità poderale e dell'impegno della famiglia colonica) identiche erano però le posizioni rispettive fra le parti, così come frequente era l'indebitamento del colono nei confronti del concedente e consueto lo sfruttamento del lavoro contadino — anche nelle migliori — a beneficio del proprietario. Anche la evoluzione storica dei due istituti procede parallelamente; sebbene si conservi la distinzione rispetto al contratto di locazione, appare significativo — ad avviso del relatore — il richiamo ad alcune norme del Codice civile del 1865, che si collegano alla codificazione napoleonica, secondo cui la mezzadria viene esplicitamente collegata al contratto di affitto, fra le locazioni di cose. La ulteriore evoluzione delle norme relative a tale contratto trova la sua conclusione nelle disposizioni del Codice del 1942 e nei principi della « Carta della mezzadria », con cui il regime fascista individuava nel contratto di mezzadria un istituto particolarmente omogeneo rispetto all'ideologia corporativa, anche adeguando a tali principi le disposizioni del Codice; in queste vanno sottolineate, per la particolare antitesi rispetto alla situazione attuale, la posizione subalterna del mezzadro e l'esclusiva gestione dell'impresa da parte del concedente.

Altrettanto importante — prosegue il relatore — è il richiamo alla evoluzione del problema dal punto di vista sociale, alle

lotte contadine iniziate alla fine dell'800 con il ricorso alla sindacalizzazione, alla organizzazione politica, alle battaglie per la eliminazione dei residui feudali e per la conquista di un'equa remunerazione per il lavoro o per assicurare la proprietà della terra ai coltivatori. Tale battaglia, in cui sono stati impegnati non solo socialisti e comunisti ma anche organizzatori cattolici e popolari, leghe rosse e leghe bianche, figure di dirigenti ricordati ora quasi come apostoli di un'era diversa, possono apparire oggi un ricordo storico, dopo tutta una serie di conquiste già acquisite e consolidate; ma non deve sottovalutarsi il fatto che l'attuale regime transitorio, nel campo dei contratti associativi, concorre a mantenere una situazione di sconnessione, in un'ampia fascia di aziende agricole e in un settore che è già penalizzato da molti squilibri, come dalla emarginazione derivante da una forma distorta di sviluppo economico.

La proposta per la trasformazione della mezzadria in affitto può costituire il punto di arrivo della più recente evoluzione, che ha avuto un momento importante — con la legge n. 756 del 1964 — nel divieto di nuovi contratti di mezzadria, nella eliminazione dei molti contratti atipici, nell'affermazione delle responsabilità imprenditoriali del mezzadro, oltre che nella rivalutazione dei suoi diritti sui prodotti del fondo. È significativo il fatto che tale questione, che in altre occasioni ha determinato conflitti sindacali e politici, trovi oggi concordi le parti politiche, così come è da sottolineare — secondo l'oratore — la impostazione seguita nel disegno di legge di parte democristiana, in cui vi è ampio riferimento sia agli orientamenti prevalenti nell'ambito comunitario in materia di contratti agrari, sia alle singole forme contrattuali in vigore nei più importanti paesi europei. Altrettanto significativi sono peraltro i dati statistici — cui il relatore fa riferimento — concernenti la diffusione e la evoluzione dei contratti di mezzadria, di colonia e di affitto, che denunciano una incidenza ancora notevole dei contratti associativi e, nel complesso, una situazione statica, in cui non si avvertono elementi di evoluzione.

Il problema di fondo — avverte peraltro il senatore Fabbri — è di natura giuridica, e concerne la possibilità e l'ammissibilità di una forma coattiva di conversione del rapporto di mezzadria (o di altri rapporti associativi) in affitto. Richiamandosi alle conclusioni di alcuni giuristi, e in particolare a quelle dei professori Irti e Barile, il relatore espone le numerose riserve che vengono sostenute in merito a tal proposta, anche con richiamo a norme costituzionali; riserve fondate — secondo tali autori — sulla inammissibilità di una norma che privi il concedente della sua qualità di imprenditore, che dia luogo ad esproprio di una attività imprenditoriale senza indennizzo, che ponga estremi limiti alla « libertà contrattuale » che il Codice riconosce ai contraenti. Se quest'ultimo argomento appare già labile agli stessi sostenitori, in relazione a specifiche pronunce del giudice costituzionale, altrettanto improprio può definirsi — ad avviso del relatore — il riferimento all'articolo 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si riscontrerebbe fra i vari concedenti, in relazione all'esercizio da parte dei mezzadri del diritto potestativo di chiedere o meno la conversione del contratto in affitto.

In realtà — osserva il senatore Fabbri — è proprio nelle stesse norme costituzionali invocate dagli oppositori della proposta il miglior fondamento della proposta stessa, in quanto la trasformazione della mezzadria in affitto, mentre non intacca né la proprietà né il reddito dei concedenti, persegue quelle stesse finalità di subordinazione della proprietà privata e della proprietà fondiaria agli interessi della collettività e alla funzione sociale, che sono state poste a base di tutte le norme concernenti i contratti agrari da cui son stati già fortemente ridimensionati poteri e privilegi dei proprietari, e che sempre sono state riconosciute corrette costituzionalmente da una lunga serie di sentenze della Corte costituzionale. Nè va dimenticato che il problema, per le sue implicazioni sociali e politiche prima che giuridiche, impegna in primo luogo e in forma decisiva le scelte del Parlamento e dei Gruppi politici. Non può ignorarsi l'importanza della unanime presa

di posizione, su tale problema, di tutte le Regioni interessate al rapporto di mezzadria, nel Convegno tenutosi a Macerata, conferma di un orientamento chiaro e preciso per il superamento definitivo di un tipo contrattuale ormai anacronistico e dannoso.

Premesso che alcune delle argomentazioni sul ruolo e sulla libertà del concedente come imprenditore appaiono pretestuose rispetto alla esperienza concreta — che vede nel coltivatore, ormai, il vero e assiduo protagonista dell'impresa, molto più responsabile e qualificato professionalmente di quanto presuppongano molte norme ancora vigenti — il relatore avverte che sono possibili soluzioni eque, che escludano anche talune preoccupazioni relative a situazioni marginali, a legittime aspettative di singoli concedenti, al possibile interesse produttivo per coloro che vogliano utilizzare i terreni per svolgere una attività diretta, si tratti di ex coltivatori diretti o di tecnici agricoli.

Fra le soluzioni che consentono di ricercare forme corrette di superamento degli attuali rapporti mezzadrili, il relatore sottolinea la proposta — contenuta nell'annunciato disegno di legge dei senatori democristiani — di prescrivere, in caso di controversia, un tentativo di conciliazione fra le parti. Tale disposizione, che si collega ad analoga prescrizione già prevista nella proposta dei socialisti nella precedente legislatura, consentirà di ricercare la soluzione più giusta nel caso singolo, di fronte a questioni o situazioni particolari che il legislatore non avesse potuto prevedere.

L'aspetto più importante del superamento della mezzadria — avverte ancora il senatore Fabbri — consiste nella definitiva attribuzione, ad uno solo dei soggetti, delle responsabilità imprenditoriali e delle relative possibilità operative, soprattutto in vista della più ampia partecipazione alle associazioni dei produttori e alle altre forme associative e cooperative, che è fondamentale obiettivo per la riqualificazione della produzione agricola.

Il senatore Fabbri conclude la sua esposizione con una sommaria illustrazione dei di-

segni di legge in esame, avvertendo che maggiore efficacia potrà avere, a tal fine, l'intervento dei vari proponenti, e precisando che, con i temi trattati, ha inteso offrire una serie di spunti per il dibattito su un tema complesso e articolato.

Il Presidente Truzzi ringrazia il relatore per la sua esposizione, formulando vivo apprezzamento per il tono e il livello della introduzione al dibattito.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge è quindi rinviato.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,50, viene ripresa alle ore 12,10).*

#### IN SEDE REDIGENTE

**« Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia » (31),** d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri.

*(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976).*

*(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 6 ottobre 1976).*

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Il relatore alla Commissione, senatore Pacini, illustra il nuovo testo degli articoli del disegno di legge, quale risulta dalla elaborazione effettuata dalla apposita Sottocommissione, sulla base non solo delle risultanze e delle indicazioni espresse nel dibattito in Commissione, ma anche del primo esame svoltosi presso la Commissione speciale per l'ecologia e del parere formulato dalla Commissione affari costituzionali.

Il lavoro svolto — prosegue il relatore — su una materia complessa e controversa, non potrà ancora considerarsi definitivo, essendo prevedibili ulteriori perfezionamenti, così come sarà necessario procedere ad una stesura definitiva, dopo coordinamento con le altre disposizioni, delle norme specifiche concernenti i vari divieti e le relative sanzioni.

Nel riesaminare i vari articoli — avverte l'onorevole — la Sottocommissione ha inoltre tenuto conto non solo delle osservazioni e delle istanze contenute nella petizione n. 29 e in altri documenti successivi, ma anche

dei suggerimenti e delle valutazioni prospettate sia dalle associazioni venatorie, che da quelle naturalistiche e protezionistiche.

Per quanto concerne, in particolare, la protezione degli uccelli, la Sottocommissione ha già potuto considerare i principi informativi di una proposta di direttiva del Consiglio delle Comunità europee, rettificando alcune disposizioni — ad esempio, per quanto riguarda l'elenco delle specie di uccelli cacciabili, ulteriormente ridotto — oltre a sancire il divieto dell'uccellazione, peraltro già previsto nel testo approvato dal Senato nella precedente Legislatura.

Il senatore Pacini prosegue ricordando la recente iniziativa del Ministro degli esteri di proporre al Consiglio dei ministri un disegno di legge per la adesione dell'Italia alla Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, stipulata a Parigi il 18 ottobre 1950. Dopo aver rilevato la coincidenza di tale iniziativa sia con la citata proposta di direttiva comunitaria, sia con la elaborazione della specifica normativa da parte della Commissione, nel contesto di un iter già da tempo iniziato in Parlamento, il relatore propone alcuni interrogativi in merito alla tempestività di tale iniziativa, a tanti anni di distanza dalla firma della Convenzione; si riserva, peraltro, di esaminare le possibili ripercussioni sulle norme in discussione, quando avrà potuto riscontrare il testo completo della citata Convenzione di Parigi.

Prima di passare alla esposizione dei singoli articoli, il relatore avverte come il testo proposto dalla Sottocommissione configuri una disciplina in materia venatoria fortemente innovativa e originale, fra le più avanzate in campo europeo, in numerosi punti più rigorosa di quanto previsto nella stessa proposta di direttiva comunitaria.

Nei primi articoli del nuovo testo — rileva il senatore Pacini — è condensata la filosofia, l'impostazione culturale e politica della nuova disciplina. Oltre alla affermazione della rilevanza della fauna selvatica per l'intera comunità nazionale, e alla abolizione della uccellazione, viene definito il quadro istituzionale della disciplina della caccia con il pieno riconoscimento delle competenze, delle funzioni e della iniziativa delle Regioni in mate-

ria di protezione della fauna selvatica nei limiti di una serie di principi generali.

Dopo aver sottolineato le implicazioni di tali principi generali sui vari problemi disciplinati da singole norme, il senatore Pacini espone le più importanti modifiche introdotte alle norme concernenti le funzioni amministrative, i piani regionali di intervento nel settore venatorio, il riconoscimento delle peculiari esigenze della zona Alpi, i limiti nell'esercizio della caccia e nell'uso dei mezzi di caccia, ed infine la estensione a tutto il territorio nazionale del regime di caccia controllata, soggetta a limitazioni di tempo, di luogo, e di specie da abbattere, risultanti da apposito elenco.

In tale elenco — precisa il relatore — non figurano più alcune delle specie di uccelli già indicate nella proposta di direttiva comunitaria tra quelle da tutelare, così come non figurano molte specie che anche tale direttiva indica fra quelle cacciabili (come tutte le oche selvatiche). Ulteriori limitazioni alla caccia potranno essere previste dalle Regioni per particolari esigenze.

Dopo aver ricordato i limiti alla introduzione di selvaggina estera, il relatore sottolinea la norma secondo cui nel calendario regionale deve essere in ogni caso previsto il « silenzio venatorio » nei giorni di martedì e venerdì, in tutte le Regioni. Richiama quindi l'attenzione sulla disciplina della gestione sociale del territorio a fini venatori, mediante organismi democratici di partecipazione e con il cointeressamento dei proprietari e conduttori dei terreni. Alle esigenze dei produttori agricoli si collegano inoltre le disposizioni sugli appostamenti fissi, quelle sui fondi chiusi e — soprattutto — quelle per la tutela dei terreni in attualità di coltivazione. Di notevole rilievo è anche la disposizione che prevede la possibilità di allevamenti di selvaggina a scopo alimentare o amatoriale.

Alle stesse finalità amatoriali, oltre che all'uso dei richiami vivi indispensabili per gli appostamenti fissi, si collega — rileva il relatore — la disposizione che consente limitate e controllate attività di cattura di uccelli migratori, accanto alle catture, ugualmente limitate, previste per finalità scientifiche e didattiche.

Nella esposizione delle norme concernenti le licenze di caccia e i relativi esami, il relatore sottolinea la disposizione secondo cui, per il primo anno, il nuovo cacciatore non può praticare la caccia se non accompagnato da altro cacciatore più esperto; fra quelle concernenti le tasse erariali e regionali ed il riparto dei relativi proventi, il relatore sottolinea la conferma del fondo di tutela della produzione agricola, già proposto alla Camera dei deputati nella passata Legislatura, per indennizzare gli agricoltori dei danni arrecati dalla selvaggina.

Il senatore Pacini accenna quindi brevemente alle disposizioni relative alla vigilanza venatoria e alle associazioni venatorie. Dopo aver rinviato ad una più approfondita definizione del testo la esposizione delle norme sui divieti e le sanzioni, sottolinea, fra le disposizioni transitorie, la norma che prevede il superamento e la trasformazione dell'istituto privatistico della riserva di caccia verso forme di aziende faunistico-venatorie, da conservare solo negli ambienti di effettiva rilevanza naturalistica e faunistica, finalizzate al mantenimento e al miglioramento degli *habitat* e gestite secondo criteri indicati dalle Regioni, che prescrivono i piani annuali di abbattimento compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche perseguite in tali aziende. Alla prevista cessazione delle riserve private si collega un'ultima disposizione transitoria, che prevede il passaggio ad altro ente pubblico, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, dei dipendenti dell'Ente produttori selvaggina, in analogia a quanto già previsto per il passaggio ad altre amministrazioni dei dipendenti dei soppressi Comitati provinciali per la caccia.

Nel ribadire che il testo proposto costituisce uno schema in base al quale la Commissione potrà approntare una efficace legge di principi, basata sulla salvaguardia degli ambienti naturali e della fauna selvatica, cui non devono contrastare le attività venatorie, il relatore conclude avvertendo che una apposita disposizione, concernente i compiti del Comitato tecnico venatorio nazionale, esplicitamente prevede l'adeguamento della legislazione venatoria italiana alle norme comunitarie o alle convenzioni inter-

nazionali in materia, rispetto alle quali peraltro la normativa proposta, per molti versi, può considerarsi già all'avanguardia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**PER LO SVOLGIMENTO DI UNA INDAGINE CONOSCITIVA SUL PROBLEMA DELLA RIFORMA DEI CONTRATTI AGRARI E DELLA TRASFORMAZIONE DELLA MEZZADRIA IN AFFITTO**

Su proposta del presidente Macaluso, la Commissione — dopo brevi interventi dei senatori Fabio Fabbri e Truzzi — delibera di richiedere al Presidente del Senato il consenso alla effettuazione di una indagine conoscitiva concernente i problemi della riforma dei contratti agrari e della trasformazione della mezzadria in affitto. In tale indagine conoscitiva potranno essere ascoltati sia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali agricole e i rappresentanti dei concedenti e dei proprietari, sia i rappresentanti delle Regioni interessate ai problemi specifici della mezzadria e della colonia, che già avevano chiesto alla Commissione di poter esporre le risultanze dell'apposito Convegno svoltosi a Macerata.

Il Presidente avverte che l'udienza conoscitiva — salvo il tempestivo consenso del Presidente del Senato — potrà aver luogo nella prossima settimana.

**SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Il Presidente avverte che la seduta della Commissione, già convocata per venerdì 28 gennaio alle ore 10,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

**LAVORO (11<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1977

*Presidenza del Presidente  
CENGARLE*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Smurra.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

« **Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo** » (419), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Riferisce sul disegno di legge il senatore Romei. L'oratore premette che il provvedimento è il risultato di un'intesa intervenuta tra il Governo e le organizzazioni sindacali ed è volto a migliorare i trattamenti dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo in materia di infortuni, assegni familiari e disoccupazione. In particolare, su quest'ultimo punto, il senatore Romei sottolinea che in agricoltura vige un sistema per il quale i sussidi di disoccupazione vengono erogati sulla base dei dati occupazionali dell'anno precedente, e non già — come avviene in tutti gli altri settori — per i periodi in cui i lavoratori risultino effettivamente disoccupati.

Dopo aver fatto riferimento alle interpellanze presentate dai Gruppi democristiano e comunista sui problemi previdenziali, svolte in Assemblea nella seduta di ieri, il relatore si sofferma a delineare il vigente sistema concernente l'accertamento dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura aventi diritto alle prestazioni previdenziali. Tali prestazioni vengono erogate sulla base degli elenchi nominativi previsti dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, compilati dalle Commissioni speciali per la manodopera agricola. Tuttavia, nelle province meridionali e nelle isole, è tuttora in vigore per i lavoratori giornalieri una particolare normativa che estende al 31 dicembre 1977 la validità degli elenchi compilati nel 1962 e « bloccati » con la legge n. 322 del 1962 a seguito della nota sentenza n. 65 dello stesso anno con la quale la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità del cosiddetto impiego presunto della manodopera in agricoltura.

Dopo aver fornito alcuni dati (desunti da accertamenti dell'INPS per il 1975) relativi all'indennità di disoccupazione ed agli assegni familiari, il senatore Romei pone in evidenza come l'intervento previdenziale nel-

l'agricoltura sia di gran lunga più ampio nel Sud dove, in sostanza, ha finito per provocare una vera e propria redistribuzione del reddito fra i disoccupati, sostituendosi a quelli che avrebbero dovuto essere interventi assistenziali pubblici. Infatti — prosegue l'oratore — mentre nel Centro-Nord alla diminuzione dell'impiego di manodopera (braccianti ed assimilati) dovuta a vari fattori ha fatto ovviamente riscontro la contrazione del numero degli iscritti negli elenchi nominativi, nelle province meridionali le risultanze di tali elenchi non hanno subito analoga contrazione, nonostante il pur rilevante minore impiego di manodopera che in tali zone si è verificato dagli inizi del 1960. In effetti non può non rilevarsi che la componente previdenziale è finita per diventare un elemento importante nel reddito delle famiglie fino al punto da potersi ritenere prevalente rispetto agli altri cespiti: basti pensare che, sulla base della normativa vigente, l'introito medio annuo per sussidi di disoccupazione ed assegni familiari può anche superare il milione di lire. Con il disegno di legge, gli iscritti per 101 giornate avrebbero un miglioramento di oltre lire 300.000 per il solo trattamento speciale di disoccupazione, cui vanno aggiunti gli assegni familiari che andrebbero erogati per l'intero anno.

L'oratore ricorda poi come già in sede di discussione del provvedimento alla Camera dei deputati siano emerse polemiche in ordine alla nota questione dei braccianti agricoli — autentici e non — iscritti negli elenchi nominativi ai fini previdenziali ed assistenziali. A proposito di tali presunti abusi, il senatore Romei fa presente che proprio il legislatore ha voluto in qualche modo venire incontro ai bisogni delle popolazioni meridionali attraverso le ripetute proroghe della validità degli elenchi compilati nel 1962.

Dopo aver accennato ai numerosi procedimenti giudiziari in corso nella provincia di Cosenza nei confronti di centinaia di persone per presunta truffa in danno dell'INPS e dell'INAM, il relatore illustra le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo del disegno di legge originario; in par-

ticolare quella apportata all'articolo 7, che porterebbe secondo alcuni ad estendere i benefici anche agli iscritti negli elenchi a validità prorogata, essendo sufficiente che questi presentino una semplice dichiarazione vistata dalla Commissione locale per la manodopera agricola. La 13<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati ha infatti giustamente stabilito che la presentazione di siffatta dichiarazione fa venir meno il diritto alla reinscrizione negli elenchi a validità prorogata, con ciò ritenendo possibile uno sfoltimento di tali elenchi. Ma c'è il rischio che ai sensi dell'articolo 7 si finisca per estendere dal 1° gennaio 1977 a gran parte dei lavoratori agricoli a tempo determinato (compresi quelli di cui agli elenchi prorogati) il trattamento speciale di disoccupazione (pari al 40 per cento della retribuzione) in luogo dell'indennità ordinaria; mentre l'articolo 8 del disegno di legge estende ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi prorogati per almeno 101 giornate annue gli assegni familiari per l'intero anno. Se così fosse, il fabbisogno finanziario di 24 miliardi indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge sarebbe insufficiente, perchè calcolato sui salari del 1975 (come si può desumere dalla relazione relativa al disegno di legge n. 4051 presentato nella scorsa legislatura alla Camera) e l'onere effettivo si aggirerebbe invece sui 150 miliardi di lire.

Dopo alcuni rilievi sul problema delle esenzioni contributive previste per i territori montani, il relatore conclude proponendo in linea di massima l'approvazione del disegno di legge; invita tuttavia la Commissione a valutare esattamente l'effettiva rispondenza alla realtà degli oneri finanziari indicati dal Governo e sottolinea altresì l'esigenza di risolvere il problema della contribuzione agricola unificata e degli elenchi prorogati che scadranno alla fine del 1977.

Il presidente Cengarle, dopo aver ringraziato il senatore Romei per l'ampia ed analitica relazione svolta, fa presente che le Commissioni 5<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> non hanno ancora espresso il loro parere, ed accogliendo la richiesta del sottosegretario Smurra, lo invita a dare gli opportuni chiarimenti alla luce delle osservazioni emerse nella relazione.

Il sottosegretario Smurra, dopo aver riassunto le finalità del disegno di legge, cita alcuni dati che sono stati tenuti presenti per il calcolo del fabbisogno finanziario nonché per quello concernente il gettito contributivo, ponendo in risalto le differenze del testo in discussione rispetto a quello originario presentato dal Governo in ordine al trattamento speciale di disoccupazione, agli assegni familiari e ai contributi INAIL e contro la disoccupazione. Dopo aver ricordato che il disegno di legge è il risultato degli accordi intervenuti con le parti sociali, conclude dichiarando che il Governo si rimette comunque alla Commissione qualora questa dovesse proporre eventuali emendamenti.

Dopo interventi del senatore Giovannetti, che chiede chiarimenti sul salario convenzionale (fornisce la risposta il senatore Romèi), dei senatori Cazzato, Garoli (che sottolinea comunque l'urgenza del provvedimento) e Ziccardi, che pone in rilievo l'esigenza di un esame contestuale del problema dell'occupazione in agricoltura e di quello degli elenchi a validità prorogata, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### IN SEDE REDIGENTE

« **Preavviamento al lavoro dei giovani inoccupati** » (84), d'iniziativa dei senatori Ziccardi ed altri;

« **Provvedimenti a favore dei giovani inoccupati** » (203), d'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri;

« **Provvedimenti straordinari per i giovani inoccupati** » (309).

(Discussione e rinvio).

Il relatore alla Commissione, senatore Manente Comunale, riferisce sui disegni di legge.

L'oratore premette innanzi tutto un ampio *excursus* di carattere socio-economico sul problema generale della disoccupazione giovanile sul quale si è sviluppata una notevole corrente culturale che ha cercato di evidenziarne i profili più tipici. La problematica dei giovani non occupati che non riescono ad in-

serirsi nel mondo del lavoro, nè nella propria terra d'origine, nè nelle aree di maggiore sviluppo economico, è stata in questi ultimi tempi adeguatamente posta in risalto dalla stampa più qualificata e dai numerosi convegni che, a prescindere dalle divergenze ideologiche, consentono di ritenere che la disoccupazione o l'inoccupazione (cioè la condizione di chi non ha mai lavorato) è strettamente connessa a vari altri problemi, quali, tra l'altro, quelli della doppia occupazione (largamente diffusa), della corresponsione degli straordinari nelle aziende, della riforma della scuola media secondo nuovi e più moderni criteri, e della disciplina delle assunzioni della manodopera che dia precedenza in ogni caso ai cittadini italiani.

Dopo essersi soffermato in particolare sulla riforma della scuola media secondaria, il senatore Manente Comunale rileva che la cosiddetta inoccupazione intellettuale riguarda i giovani in possesso di titolo di studio superiore (diploma o laurea) tra i quali è diffusa ormai la tendenza ad accettare di svolgere qualsiasi attività lavorativa per le ridottissime possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro utilizzando i titoli conseguiti. A tale proposito il relatore cita i dati più significativi quali si desumono dalle indagini del CERES, dell'ISTAT, del CENSIS e dell'ISFOLDOXA. Da essi si evince un elemento assai preoccupante: l'aumento nel corso del 1976 di alcune centinaia di migliaia di unità in cerca di occupazione. D'altra parte — prosegue il relatore — in una situazione, come l'attuale, in cui le occasioni di lavoro sono limitate, la difesa del posto di lavoro diviene rigida ed aggrava ulteriormente i problemi della disoccupazione che si sposta sempre più verso aree marginali, colpendo innanzi tutto i giovani e le donne.

Il senatore Manente Comunale svolge quindi alcuni rilievi su taluni aspetti dell'occupazione nel Mezzogiorno (aggravata, ovviamente, dalle condizioni estremamente critiche in cui esso si trova) e sostiene la necessità di riscoprire i valori dell'artigianato e delle attività agricole come valido strumento per attenuare almeno le dimensioni del fenomeno. Il relatore alla Commissione passa poi a trat-

tare il problema generale della inoccupazione giovanile in Europa, ricordando l'analisi compiuta dalla Commissione per gli affari sociali della Comunità europea e sottolineando che in Europa i giovani disoccupati costituiscono il 30 per cento circa di tutti i cittadini privi di lavoro, con un'incidenza del 20 per cento di giovani tra i 15 ed i 25 anni.

Passando quindi a trattare più specificamente i provvedimenti in discussione, l'oratore compie una rapida analisi dei disegni di legge n. 84, d'iniziativa dei senatori Ziccardi ed altri, e 203, dei senatori Ferralasco ed altri.

Il disegno di legge n. 84 indica le linee di base per una specifica politica del lavoro per i giovani inoccupati con misure volutamente straordinarie e limitate nel tempo che possano costituire uno stimolo per l'impostazione di un'organica politica di piena occupazione; con esso ci si propone, tra l'altro, di affidare alle Regioni ed ai Comuni la gestione e l'esecuzione dei programmi annuali per l'impiego dei giovani in attività e servizi socialmente utili, consentendo loro una prima qualificazione professionale e riconoscendo ad essi nuovi diritti, quali la partecipazione alla Commissione di preavviamento al lavoro per la formazione delle liste comunali.

Il disegno di legge n. 203 si propone, innanzi tutto, di istituire una speciale lista di giovani inoccupati, demandando alle Regioni le possibilità di scelta degli interventi più opportuni e delineando soltanto alcuni principi che valgano come elementi uniformi per tutto il territorio nazionale. Certo — sostiene il relatore — il principio della gestione regionale è da condividersi dal punto di vista del decentramento e del rispetto delle autonomie locali: esso, però, dovrebbe essere correlato con le strutture attuali, non già per accentuare una sorta di centralizzazione, ma per offrire una concreta possibilità di operare razionalmente senza perdere di vista la realtà del Paese.

L'oratore illustra quindi ampiamente il disegno di legge n. 309, di cui pone in risalto il carattere straordinario e temporaneo del provvedimento. Precisato, quindi, che il problema dei giovani non occupati postula, in-

nanzi tutto, l'intervento legislativo per la riforma della scuola secondaria e del collocamento, nonché una legge-quadro per la formazione professionale, afferma che nel disegno di legge sono considerati « giovani » coloro che hanno compiuto i 15 anni e non hanno superato i 22 o i 28, a seconda della qualificazione scolastica e professionale e della diversità di intervento. Quest'ultimo ha possibilità di essere esplicito tanto nel settore privato che in quello pubblico; ma — insiste l'oratore — non va dimenticato che si tratta di interventi straordinari che non incidono sull'attuale disciplina dell'apprendistato (se non limitatamente alle imprese artigiane) e che il carattere ed i fini assistenziali non sono negli scopi del disegno di legge che al contrario intende utilizzare i giovani nel settore pubblico solo per attività finalizzate ad obiettivi altamente sociali. Per quanto riguarda in particolare il settore privato, si prevede che tutte le imprese, anche quelle agricole di qualsiasi dimensione, le cooperative e gli enti pubblici economici possano assumere con particolari agevolazioni manodopera giovanile sulla base dei normali contratti di lavoro. A questo scopo sono previsti appositi contratti formativi per i giovani fino a 22 anni e per i laureati sino a 26. La durata è di un anno non rinnovabile ed al termine vi è la possibilità per le imprese di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato (con adeguate agevolazioni). Viene inoltre istituita una lista speciale di collocamento nella quale si possono iscrivere solo i giovani non occupati. Per quanto riguarda la formazione professionale, il relatore sottolinea i seguenti punti: la Regione viene chiamata a predisporre annualmente il programma delle attività formative per i giovani disoccupati e per quelli occupati con contratti a termine; inoltre la Regione può autorizzare le imprese, singole o associate, a svolgere attività formativa nell'ambito dell'impresa stessa, con il controllo anche delle organizzazioni sindacali; è poi prevista l'equiparazione delle qualifiche acquisite durante il servizio militare a quelle richieste per l'avviamento al lavoro.

Per ciò che concerne il settore pubblico, sono previsti contratti a termine, di durata non superiore a due anni, in settori riguardanti anche la giustizia, il turismo, le attività sportive, i beni culturali e ambientali, il patrimonio forestale, l'aggiornamento del catasto. All'assunzione deve farsi luogo con richiesta numerica dei giovani iscritti nelle liste speciali. A tal fine, le Amministrazioni dello Stato e le Regioni trasmettono specifici progetti al CIPE che, sentita la Commissione interregionale, determina i criteri di intervento e procede alla ripartizione dei fondi; il 70 per cento degli stanziamenti disposti deve essere attribuito alle Regioni meridionali; e ciò, afferma l'oratore, costituisce un efficace strumento di incentivazione della occupazione giovanile nel Mezzogiorno.

Dopo aver quindi ampiamente illustrato i singoli articoli del provvedimento, il senatore Manente Comunale pone in evidenza come certo questo non intenda esaurire tutta la problematica dell'inoccupazione giovanile che postula del resto le riforme generali già indicate. In particolare, con riferimento al grosso nodo politico e sociale del Mezzogiorno, rileva come sia necessaria una spinta decisiva per la riforma di tutte quelle strutture improduttive ed arcaiche attualmente riscontrabili. I Comuni, soprattutto, aggiunge l'oratore, devono convincersi che possono con i loro territori demaniali partecipare attivamente alla zootecnia, al rimboschimento, ai piani di irrigazione. Conclude, infine, esprimendo l'augurio che si possa giungere rapidamente all'approvazione del disegno di legge e riservandosi di proporre eventuali emendamenti qualora nel corso del dibattito ne emerga l'opportunità.

Il presidente Cengarle, ringraziato il senatore Manente Comunale per l'ampia e dettagliata relazione svolta, ricorda che la Commissione aveva già deciso di attendere i risultati cui perverrà la Conferenza nazionale sull'occupazione giovanile (in programma a Roma, dal 3 al 5 febbraio prossimi) prima di iniziare la discussione generale. Rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Ad avviso del senatore Ziccardi il disegno di legge n. 408 « Disciplina del rapporto di lavoro e formazione », d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri, dovrebbe essere posto all'ordine del giorno della Commissione congiuntamente ai disegni di legge nn. 84, 203 e 309, recanti provvedimenti per i giovani non occupati, in quanto connesso a tali provvedimenti.

La Commissione concorda ed il presidente Cengarle delega il senatore Manente Comunale a riferire anche sul predetto disegno di legge.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 1° febbraio, alle ore 16,30: all'ordine del giorno, in sede referente, l'esame dei disegni di legge nn. 433 e 371; in sede deliberante, il seguito della discussione del disegno di legge n. 419.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

#### IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1977

*Presidenza del Presidente  
OSSICINI  
indi del Vice Presidente  
PINTO*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Russo.*

*La seduta ha inizio alle ore 11.*

#### IN SEDE REFERENTE

« **Provvedimenti urgenti per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario e per l'avvio della riforma sanitaria** » (202), d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri.  
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente della Sottocommissione per i disegni di legge nn. 202 e 332 senatore Del Nero, su invito del Presidente, riferisce sul-

*l'iter* del disegno di legge n. 202, particolarmente in relazione ai pareri obbligatori, senza i quali la Commissione non può procedere all'esame dell'articolato. Comunica che la 1<sup>a</sup> Commissione ha emesso parere favorevole con osservazioni e che la 5<sup>a</sup> Commissione, dopo aver recepito le osservazioni del relatore Baldi sugli aspetti finanziari del provvedimento, attende ora chiarimenti della stessa Commissione sanità — nonché da parte del Governo — sulla eventualità o meno di un ampliamento del disegno di legge ai problemi collaterali dei lavoratori autonomi e della psichiatria.

Il sottosegretario Russo dichiara che il Governo è ora in grado di sciogliere talune riserve poste a suo tempo in relazione al disegno di legge n. 202, a seguito dell'incontro avvenuto ieri con la Federazione sindacale unitaria CGIL-CISL-UIL.

Per quanto concerne la prevista estensione dei livelli assistenziali di cui godono i lavoratori dipendenti ai lavoratori autonomi, il Sottosegretario chiarisce anzitutto che la spesa relativa è stata precisata in circa 435 miliardi, cifra che è in parte recuperabile, ma per mezzo di un meccanismo finanziario che non può essere studiato in sede di esame del disegno di legge n. 202. Resta quindi inteso che il problema verrà risolto in sede di riforma sanitaria e pertanto può essere stralciato dal presente disegno di legge.

In ordine al problema finanziario della totale parificazione dell'assistenza psichiatrica all'assistenza ospedaliera, il Sottosegretario comunica che la spesa è stata precisata in circa 300 miliardi e dovrà comunque essere affrontata in sede di riforma sanitaria, in quanto tale parificazione, così come del resto anche l'elevazione dei livelli assistenziali per i lavoratori autonomi, costituisce un costo essenziale della riforma sanitaria. Potrà tuttavia essere risolto già con il presente disegno di legge il problema, di minore dimensione, costituito dal completamento del regime pensionistico dei sanitari psichiatrici, mediante il pagamento delle indennità aggiuntive tuttora non erogate. Tale completamento comporta una spesa aggiuntiva di circa 10 miliardi, e d'al-

tra parte rientra nel tema centrale del disegno di legge n. 202, che tende ad una unificazione generale del regime retributivo delle diverse categorie mediche.

Il Sottosegretario passa poi a considerare le prospettate agevolazioni per il trasferimento alle strutture sanitarie regionali del personale delle case di cura private in via di soppressione. A tale riguardo, rappresenta la necessità che si provveda prima al più grave e più importante problema costituito dal trasferimento del personale degli enti mutualistici in via di estinzione, trasferimento che può essere concluso positivamente soltanto in sede di riforma sanitaria.

Per quanto concerne infine la proposta di soppressione del limite di 180 giorni per le prestazioni assistenziali, precisa che tale problema sotto l'aspetto finanziario potrebbe anche non avere grande rilevanza poiché — al di là del preventivo dell'amministrazione del Tesoro, dell'ordine di 30 miliardi, preventivo fatto senza peraltro disporre di sicuri punti di riferimento a sostegno di tale cifra — l'estensione dell'assistenza al di là dei 180 giorni è già attuata nella prassi, per mezzo di numerosi espedienti. Il Governo pertanto ritiene di potersi rimettere in proposito alle decisioni della Commissione.

Il sottosegretario Russo, ritenendo di avere con tali dichiarazioni risolto, almeno per la parte essenziale, le pregiudiziali di carattere finanziario che ostacolavano *l'iter* del disegno di legge n. 202, in relazione agli obiettivi collaterali del provvedimento, dichiara che è ormai possibile affrontare il problema centrale del disegno di legge, costituito dalle convenzioni nazionali uniche per i medici mutualistici e dal correlativo sblocco del divieto imposto dalla legge numero 386. Al riguardo egli afferma anzitutto che un elemento fondamentale positivo è costituito dalla disponibilità manifestata in tal senso, nell'incontro di ieri, dalla Federazione sindacale unitaria CGIL-CISL-UIL. Ritiene inoltre positivo l'atteggiamento di responsabilità manifestato dalle categorie mediche nel ritirare o rinviare le agitazioni previste e nell'accettare un rinvio dell'entra-

ta in vigore delle future convenzioni uniche (con la connessa lievitazione dei costi), rinvio che in sede di elaborazione del disegno di legge n. 202 potrebbe essere eventualmente disposto anche fino all'entrata in vigore del servizio sanitario nazionale. Vi è poi da considerare che in sede di convenzioni uniche si potrà rimediare alla cattiva distribuzione territoriale dei medici mutualistici, mediante opportuni incentivi; si potrà provvedere all'aggiornamento dei medici, ai fini di un migliore uso del nuovo prontuario terapeutico, nonchè per la seria attuazione di una medicina preventiva atta ad alleggerire il carico di lavoro degli ospedali; si potrà infine eliminare il fenomeno delle doppie iscrizioni di assistiti. Si può pertanto presumere che, a prescindere dallo sblocco del divieto posto dalla legge n. 386, dal disegno di legge 202 potranno derivare anche benefici finanziari per il sistema mutualistico, specialmente se nell'elaborazione dell'articolato del disegno di legge si porranno le premesse per la realizzazione delle possibilità anzidette. Al tempo stesso nell'articolato si dovrà predisporre quella eliminazione dei plurimi incarichi per i medici che dovrà dare maggiore spazio all'attività dei giovani sanitari da poco entrati nella professione.

In considerazione degli elementi positivi ora enunciati il Sottosegretario dichiara che non sussistono ulteriori ostacoli per il proseguimento dell'*iter* del disegno di legge, proseguimento che consentirà l'apertura delle trattative per le nuove convenzioni.

Il senatore Merzario ritiene di dover ribadire anzitutto le perplessità più volte espresse dal Gruppo comunista circa la rilevante entità della spesa che potrà conseguire allo sblocco del divieto posto dall'articolo 8 della legge n. 386. La direttiva espressa ora dal sottosegretario Russo — prosegue il senatore Merzario — intesa a « scarnificare » il disegno di legge, lasciando in esso soltanto la predisposizione delle future convenzioni uniche, non esime la Commissione dal quantificare almeno il costo delle future convenzioni, in modo da fornire alla 5ª Commissione gli elementi di valutazione da essa richiesti; ma ovviamente tale quantificazione dovrà essere fatta sulla base dei dati che comuniche-

rà il Governo. L'entità dei costi in tal modo preventivati dovrà anche consentire di determinare la misura dello slittamento dell'entrata in vigore delle convenzioni, prospettato dal Sottosegretario. Per un positivo espletamento di tali compiti il senatore Merzario ritiene necessaria un'ulteriore seduta dell'apposita Sottocommissione, che rielabori l'articolato sulla base delle comunicazioni fatte oggi dal Governo.

In relazione ai pesanti oneri che presumibilmente deriveranno per lo Stato dalle future convenzioni uniche, egli ritiene necessario che la Commissione prenda in considerazione, parallelamente, il grave problema del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, che risulta largamente inadeguato, con conseguenze drammatiche per il sistema ospedaliero, particolarmente in alcune regioni.

Il senatore Ciacci ritiene di dover sottolineare anzitutto il radicale cambiamento del significato del disegno di legge in conseguenza delle dichiarazioni del Sottosegretario, dato che il rinvio dei problemi dei lavoratori autonomi e del settore psichiatrico non consente di guardare al provvedimento come ad una misura diretta ad avviare la riforma sanitaria. Dichiara pertanto indispensabile che su entrambi i rinvii la Commissione prenda chiaramente posizione, prima di rimettere alla Sottocommissione il compito di una nuova definizione dell'articolato. Esprime quindi talune preoccupazioni per quanto concerne le prospettive di attuazione della riforma sanitaria, alla quale devono restare indissolubilmente legate le future convenzioni uniche, e a tale riguardo esprime l'opinione che sussistano altri ostacoli più sostanziali all'avvio della riforma, al di là delle difficoltà finanziarie.

Il senatore Pittella ritiene che le dichiarazioni del sottosegretario Russo costituiscano un elemento abbastanza preciso e conclusivo, tale cioè da consentire un sollecito proseguimento dell'*iter* del disegno di legge n. 202, il quale deve conservare come obiettivi fondamentali e irrinunciabili lo sblocco dei divieti posti dagli articoli 8 e 7 della legge

n. 386, il completamento del regime pensionistico per il personale psichiatrico, la soppressione del limite assistenziale di 180 giorni. Dichiara quindi di consentire al proseguimento dei lavori della Sottocommissione, per la definitiva stesura dell'articolato, ed afferma infine che le principali difficoltà finanziarie non sono costituite dalla riforma sanitaria in se stessa, bensì dal persistere dei gravi inconvenienti amministrativi e quindi anche economici inerenti al sistema mutualistico, per il quale si attende una definitiva e tempestiva volontà politica di soppressione.

Il senatore Pittella conclude esprimendo una critica alla tendenza in corso, in sede regionale, verso la costituzione di sezioni e divisioni ospedaliere di psichiatria, critica motivata dalla considerazione che tali organismi potrebbero riprodurre in minore scala, presso gli ospedali, gli inconvenienti assai gravi che tutti lamentano nel funzionamento degli ospedali psichiatrici.

Il senatore Costa dichiara anzitutto di considerare con soddisfazione la maggiore responsabilità dimostrata, rispetto al passato, dal Governo nel predisporre le leggi. In particolare, ravvisa un positivo senso di responsabilità nei ritardi della presentazione del disegno di legge di riforma sanitaria da parte del Governo, in considerazione delle gravi incertezze finanziarie ad esso collegate, e desidera a tale riguardo rivolgere un plauso al Presidente del Consiglio ed al Ministro del tesoro.

Passando a considerare le prospettive che si offrono per il disegno di legge, afferma che le agitazioni inconsulte delle categorie mediche non hanno ragione di essere, e dichiara di essere costretto a fare tale considerazione suo malgrado — essendo egli stesso un medico — in presenza di una grave situazione economica, che induce a prevedere limitazioni di reddito per le categorie operaie e che pertanto deve indurre il Paese intero alla massima responsabilità, in tutti i settori di spesa. Il senatore Costa propone quindi che nel settore in questione si addivenga a serie misure limitative della spesa, imponendo ai medici uno schema deontologico preciso nella ricetta di

farmaci, ed in generale disponendo quelle misure restrittive della spesa sanitaria che vanno adottando oggi Paesi più ricchi dell'Italia. Conclude ravvisando un fatto comunque positivo nella riparazione, per mezzo del disegno di legge n. 202, dell'errore a suo tempo commesso con il blocco delle tariffe stabilito dalla legge n. 386, e chiedendo al tempo stesso che il Governo precisi le prospettive finanziarie che deriveranno dalle future trattative ed i limiti di spesa correlativi.

In ordine alla situazione ospedaliera, il senatore Costa dichiara di ritenere inaccettabile il continuo lievitare della spesa, che dovrebbe già superare i 4.500 miliardi nel 1977, e che ciò nonostante non sembra sufficiente a contenere la crisi ospedaliera e a garantire il funzionamento del sistema ospedaliero. Ritiene pertanto necessario porre un limite alla creazione di reparti ospedalieri non strettamente indispensabili, o comunque non derivanti dalle attuali reali necessità e dalle moderne concezioni cliniche; ed in generale predisporre un procedimento di spesa ospedaliera che non conduca ad un perenne superamento dei preventivi iniziali.

Il senatore Del Nero, dopo aver ringraziato il sottosegretario Russo per le sue dichiarazioni risolutive, dichiara di ritenere necessaria una presa di posizione della Commissione sugli obiettivi essenziali del disegno di legge, prima che la Sottocommissione possa nuovamente definire l'articolato. Resta inteso comunque — sulla base delle dichiarazioni dell'onorevole Russo — che si dovrà tornare al testo originario del disegno di legge per quanto concerne il mantenimento dei livelli assistenziali attuali (articolo 4) e la situazione assistenziale dei lavoratori autonomi (punto 5 dell'articolo 3). Dovrà inoltre restare escluso dall'articolato il problema del personale delle sopprimende case di cura private, mentre la parificazione del settore psichiatrico dovrà essere contenuta nei limiti pensionistici indicati dal Sottosegretario.

Per quanto concerne la quantificazione della maggiore spesa che potrà derivare dalle future convenzioni uniche, il senatore Del Nero dichiara che non è possibile nemmeno per il

Governo redigere seri preventivi: occorre pertanto limitarsi ai dati orientativi già formulati nel corso della discussione del disegno di legge e consistenti sostanzialmente nella previsione di una maggiore spesa dell'ordine di 50 miliardi annui, nell'intesa comunque che anche tale incremento potrà essere rinviato, nella sua efficacia concreta, con il consenso delle stesse categorie mediche.

Il senatore Rampa dichiara anzitutto di condividere le posizioni espresse ora dal senatore Del Nero e di prendere atto che non vi sono pregiudiziali, da parte del Gruppo comunista, ad una conclusione dell'*iter* del disegno di legge. Tale conclusione però non deve essere intesa come il cedimento ad un ricatto da parte delle categorie mediche, alle quali deve essere chiarito che gli inviti energicamente rivolti ad esse dalla Commissione sanità del Senato per un atteggiamento più saggio e responsabile non devono essere intesi in relazione alla particolare vicenda costituita dal congelamento prima, e attualmente dallo sblocco delle tariffe mutualistiche, bensì come rispondenti ad un'esigenza primaria della politica economica del Paese, in un momento in cui si impongono limitazioni alle più varie categorie di redditi.

Il senatore Rampa conclude rilevando con soddisfazione il notevole progresso compiuto verso la riforma sanitaria nell'incontro di ieri, nel quale la Federazione sindacale unitaria ha espresso finalmente un impegno sostanziale, in ordine anche ai problemi finanziari: ciò consente di concludere l'*iter* del disegno di legge in titolo prima della realizzazione della riforma sanitaria, in modo da poter dare con esso un valido contributo sia alla riforma stessa, sia in particolare alla soluzione dei problemi inerenti alla soppressione delle mutue.

Il senatore Bellinzona dichiara di convenire con il senatore Del Nero sulla possibilità di procedere nell'*iter* del disegno di legge n. 202, in conseguenza degli elementi forniti oggi dal Governo. In ordine a tali elementi dichiara di poter accettare, a nome del Gruppo comunista, che le provvidenze per la psichiatria — a parte il limitato problema pensionistico — possano essere rin-

viate alla logica sede costituita dalla riforma sanitaria. Per quanto concerne la parificazione assistenziale dei lavoratori autonomi, il senatore Bellinzona desidera richiamare anzitutto la circostanza che il disegno di legge prevede tale parificazione soltanto nell'arco di tre anni, e cioè in un processo graduale che potrebbe andare anche al di là del momento della realizzazione della riforma sanitaria. Dichiara quindi che il rinvio del problema degli autonomi non può andare oltre il termine costituito dalla realizzazione della riforma e che, sempre in relazione a ciò, il rinvio può essere accettato soltanto se viene data una sicura garanzia, da parte del Governo, su una presentazione realmente sollecita del disegno di legge di riforma.

Passando a valutare le dichiarazioni del Sottosegretario in merito al personale delle cliniche private, ritiene necessario chiarire che il trasferimento da lui prospettato in sede di Sottocommissione non richiede alcuna spesa aggiuntiva, trattandosi di trasferire tale personale alle strutture regionali entro i limiti dei posti di organico da coprire.

Circa il problema della finanza ospedaliera, che a suo avviso non può essere disgiunto dai seri aspetti finanziari del provvedimento oggi in esame, desidera sottolineare la insufficienza della previsione di spesa iniziale di 2.700 miliardi, nell'ambito della quale non molto poteva fare la pur corretta amministrazione finanziaria attuata successivamente dalle Regioni, che si pone in netto contrasto con i disordini amministrativi e finanziari della gestione mutualistica. Dichiara inoltre che la gravità della situazione ospedaliera richiede un intervento del Governo in Assemblea, al fine di chiarire i presupposti per addivenire alle misure più strettamente indispensabili ad evitare un crollo del sistema.

Il senatore Pinto, premesso che è sempre stato favorevole allo sblocco del divieto posto dall'articolo 8 della legge n. 386, che a suo avviso fu già inizialmente un errore, dichiara di dover deplorare il rinvio della equiparazione dei sanitari psichiatrici, nonché della elevazione delle prestazioni assistenzia-

li ai lavoratori autonomi. In relazione al primo problema rileva come la parificazione della psichiatria consentirebbe il passaggio dei sanitari al tempo pieno, passaggio meritato ed opportuno, in considerazione della loro scarsa attività privata. Con riferimento all'assistenza ai lavoratori autonomi, ritiene criticabile il garantire, virtualmente, aumenti retributivi ai medici del settore, senza al tempo stesso elevare le prestazioni agli assistiti.

Il presidente Ossicini dichiara di ritenere possibile e necessario un sollecito proseguimento ed una rapida conclusione dell'iter del disegno di legge, in considerazione dei risultati positivi raggiunti nell'odierna seduta, ed in particolare tenendo conto delle dichiarazioni fatte oggi dai diversi Gruppi. Il Presidente ritiene altresì necessario considerare le prossime e importanti scadenze per l'attività della Commissione, che impongono di accelerare i lavori in corso. Si augura quindi che nella prossima seduta la 12<sup>a</sup> Commissione — dopo aver ricevuto un parere favorevole dalla 5<sup>a</sup> Commissione — possa passare all'esame dell'articolato.

Il Presidente avverte che, in osservanza alle disposizioni recenti della Presidenza del Senato, le sedute della Commissione sanità si terranno preferibilmente il mercoledì mattina.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1977

*Presidenza del Presidente  
FANTI*

*Intervengono il professor Massimo Severo Giannini, ordinario di diritto amministrativo nell'università di Roma e il professor Franco Bassanini ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Firenze.*

*La seduta ha inizio alle ore 15,30.*

#### INCONTRO CON L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DI STUDIO PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORDINAMENTO RE- GIONALE

Il Presidente, dopo aver ringraziato il professor Giannini e il professor Bassanini per aver accolto l'invito della Commissione a riferire sui lavori conclusivi della Commissione di studio per il completamento dell'ordinamento regionale auspica che il lavoro così diligentemente svolto dalla suddetta Commissione venga tenuto nella dovuta considerazione dal Governo nel momento in cui si accingerà ad emanare gli schemi dei decreti delegati.

Il professor Giannini intrattiene la Commissione in ordine alle ultime modifiche apportate dalle singole Sottocommissioni al testo inviato a suo tempo al Governo. Rileva come i cambiamenti apportati abbiano riguardato un pò tutte le materie esaminate dalla Commissione; in particolare per quanto attiene al territorio la materia degli scarichi ha subito delle modifiche a causa della avvenuta approvazione della legge sulla tutela degli inquinamenti che ha previsto *standars* diversi per le Regioni in considerazione di una loro maggiore o minore ricchezza di acqua; il settore dei trasporti pubblici è stato quello che ha subito modificazioni più profonde in quanto si è tenuto conto delle proposte emerse dalla conferenza di Stresa; in materia di agricoltura e foreste sono state apportate modifiche più formali che sostanziali dovute più che altro alla necessità di eliminare equivoci e di stabilire sul piano giuridico l'ambito della funzione regionale; modifiche sono anche state apportate in materia di commercio, dove i poteri repressivi di chiusura degli stabilimenti o degli esercizi sono passati alle Regioni.

Il professor Bassanini, dopo aver illustrato le modifiche che la Commissione ha introdotto in materia di servizi sociali e sanitari, si sofferma su temi particolari quali gli enti infraregionali, sui quali rileva come la legge delegata non consenta la modifica della loro struttura; la gestione dei parchi nazionali, che rientrano nelle competenze regionali; i

rapporti Regioni-CEE in merito alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie.

Successivamente i deputati Cardia e Bonifazi ed il senatore Fabbri pongono una serie di quesiti. Replicano i professori Giannini e Bassanini. Il Presidente Fanti rivolge al professor Giannini e al professor Bassanini a nome di tutta la Commissione il suo vivo ringraziamento per il contributo offerto alla Commissione nel corso di queste cinque udienze conoscitive, contributo che sarà assai utile alla stessa in occasione dell'esame degli schemi dei decreti delegati che, secondo l'impegno assunto dal Ministro Morlino, saranno approvati in una apposita seduta del Consiglio dei Ministri entro la metà del prossimo mese.

*La seduta termina alle ore 18.*

*Presidenza del Presidente*

FANTI

*La seduta ha inizio alle ore 18.*

**INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA PER L'ESAME DEI PROBLEMI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE**

Il Presidente Fanti dopo aver rivolto un cordiale saluto di benvenuto ai rappresentanti della Regione Siciliana invita il Presidente De Pasquale ad esporre la tematica relativa allo stato di attuazione delle norme di applicazione dello Statuto della Regione siciliana.

Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana De Pasquale, si sofferma sulla esigenza di una organica armonizzazione tra le istanze di autogoverno e gli interessi nazionali in un quadro di riferimento democratico unitario. Quanto al problema specifico dell'attuazione dello statuto della regione siciliana rileva che, dopo un primo quinquennio di vita regionale, il Parlamento è finalmente arrivato con il varo della legge delega n. 382 ad una interpretazione corretta del decentramento funzionale di competenze dallo Stato alle Regioni; ma questo

processo, al quale sono interessate le Regioni a statuto ordinario, rischia di aggravare il solco di indeterminatezza delle attribuzioni spettanti alle Regioni a statuto speciale, che non sono direttamente chiamate in causa nella fase di attuazione dei decreti delegati, nei confronti di funzioni statali. Conclude ribadendo l'esigenza di affrontare il processo di definizione dell'applicazione dello statuto della regione siciliana non dopo l'attuazione della legge n. 382 ma contestualmente ad essa; in questo quadro ritiene auspicabile l'intervento della Commissione parlamentare per le questioni regionali come punto di riferimento e di verifica, anche se non istituzionale, delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica Governo - Regione siciliana con i principi e la disciplina previsti dalla legge n. 382.

Il presidente Fanti rileva come l'occasione della seduta odierna giunga nel momento giusto per dare concretezza a quei problemi che sono stati affrontati dalla Regione siciliana negli incontri avuti sia con il Presidente della Repubblica sia con i Presidenti dei due rami del Parlamento. Manifesta inoltre la sua sorpresa nel venire a conoscenza della mancata funzionalità della Commissione paritetica impossibilitata a svolgere la sua attività — causa anche la mancanza di una propria sede; a tale riguardo preannuncia a nome della Commissione un suo intervento presso il Presidente del Consiglio e presso il Ministro per le Regioni in modo da risolvere al più presto tale increscioso problema. Rileva quindi la contestualità di tale incontro con l'avvio del processo attuativo della legge n. 382 che il Consiglio dei ministri in una prossima riunione si è impegnato ad approvare, ribadendo la necessità che la definizione della fase di attuazione della normazione statutaria regionale della Sicilia avvenga contestualmente al varo dei decreti delegati; invita, anzi, la Regione siciliana a farsi parte attiva nella formulazione di osservazioni e di proposte che costituiranno significativi atti politici di cui il Governo non potrà non tener conto anche in sede di definizione delle pendenze incidenti sulle prerogative dell'autonomia regionale siciliana.

Informa infine che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha stabilito di organizzare, dopo i convegni di Milano e di Catanzaro, apposito incontro presso la Camera dei deputati tra la Commissione stessa e i Presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali e delle Province autonome — al quale auspica possano intervenire anche i Presidenti dei due rami del Parlamento — che costituirà l'occasione per una verifica della situazione dei rapporti Stato-Regioni, con particolare riferimento agli aspetti connessi all'applicazione della legge n. 382.

Conclude dichiarando la disponibilità sua e della Commissione per un intervento formale presso gli organi competenti al fine di una sollecita ripresa e definizione dei lavori della Commissione paritetica Governo-Regione siciliana.

Intervengono successivamente i deputati dell'Assemblea regionale siciliana Fasino e Corallo, che si soffermano sui problemi connessi alla piena autonomia finanziaria della Regione e su quelli legati all'integrale rispetto, per la Regione siciliana, dell'articolo 118 della Costituzione.

Interviene quindi il deputato Barbera che, dopo aver concordato sulla gravità del mancato funzionamento della Commissione paritetica che palesa una violazione della legalità costituzionale, auspica che il Governo possa essere chiamato a dar conto del proprio operato, in tale campo, al Parlamento per la parte di propria responsabilità.

Dopo un breve intervento del deputato dell'Assemblea regionale siciliana Cusimano, teso a sottolineare come la Commissione paritetica sia stata recentemente trasferita dalla sua sede naturale presso la Presidenza del Consiglio, replica il presidente dell'Assemblea regionale De Pasquale ricordando che l'attuale Presidente del Consiglio ha recentemente assunto l'impegno di definire la parte normativa finanziaria in applicazione dello statuto siciliano entro il corrente anno; a tale proposito ritiene sommamente rilevante il ruolo della Commissione parlamentare per le

questioni regionali per il raggiungimento di tale importante obiettivo.

Il Presidente Fanti, dopo aver ringraziato la delegazione della Regione siciliana, ribadisce l'impegno della Commissione a farsi interprete e portatrice presso il Governo delle istanze espresse nello odierno incontro.

*La seduta termina alle ore 20.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Agrimi, ha adottato le seguenti deliberazioni:

#### a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti » (451), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6<sup>a</sup> Commissione*);

« Modifica dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, già modificato dall'articolo 33, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 148, concernente: " Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, nn. 130 e 128 " » (215), d'iniziativa del senatore Pittella (*alla 12<sup>a</sup> Commissione*);

« Modifica dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente l'ammissione ai concorsi per assistente presso gli enti ospedalieri » (405), d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri (*alla 12<sup>a</sup> Commissione*);

« Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, numero 947, concernente contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro » (428), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 12<sup>a</sup> Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 865, recante proroga del termine di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, riguardante la cessazione dell'attività dei soppressi uffici distrettuali delle imposte dirette » (434) (*alla 6<sup>a</sup> Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del Patto internazionale relativo ai diritti politici e civili, con Protocollo facoltativo adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966 » (162) (*alla 3<sup>a</sup> Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'Accordo tra le stesse Parti, con allegati dell'Atto Finale e dello Scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 » (407), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 3<sup>a</sup> Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:*

« Mobilità del personale sanitario, amministrativo, sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo degli enti ospedalieri, nel quadro del servizio sanitario regionale (214), d'iniziativa del senatore Pittella (*alla 12<sup>a</sup> Commissione*);

« Provvedimenti urgenti per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario e per l'avvio della riforma sanitaria » (202), d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri (*alla 12<sup>a</sup> Commissione*) (*nuovo parere*);

c) *parere contrario sui disegni di legge:*

« Modifiche e integrazioni alle vigenti disposizioni relative al risarcimento dei danni

di guerra » (198), d'iniziativa dei senatori Cervone ed altri (*alla 6<sup>a</sup> Commissione*);

« Modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni in materia di danni di guerra » (50), d'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri (*alla 6<sup>a</sup> Commissione*);

d) *rinvio dell'emissione del parere sui disegni di legge:*

« Istituzione del Centro per le attività sociali, ricreative e culturali per il personale militare delle forze armate » (141) (*alla 4<sup>a</sup> Commissione*);

« Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali » (459), d'iniziativa dei senatori Cervone ed altri (*alla 7<sup>a</sup> Commissione*).

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO-TELEVISIVI

Sottocommissione permanente per l'Accesso

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1977

*Presidenza del Presidente  
BOGI*

*La seduta ha inizio alle ore 16.*

#### PROCEDIMENTO DI ESAME DELLE RICHIESTE DI ACCESSO INSERITE NEL PROTOCOLLO PUBBLICO DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il Presidente rileva che la Sottocommissione non è in numero legale e rinvia pertanto la seduta di un'ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,10, viene ripresa alle ore 17,10).*

Il Presidente, constatata nuovamente la mancanza del numero legale, convoca la Sottocommissione per martedì 1° febbraio alle ore 12, con lo stesso ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI****Commissioni riunite**2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)*Giovedì 27 gennaio 1977, ore 11**In sede referente*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

TALAMONA ed altri. — Modifiche alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, per adeguarla all'attuale situazione del settore (412).

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (430).

## II. Esame del disegno di legge:

Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni (460).

**5<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

*Giovedì 27 gennaio 1977, ore 11*

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Commissario straordinario dell'EGAM, Ugo Niutta.

**Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi***Giovedì 27 gennaio 1977, ore 17*

---

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15*